

ASSEMBLEA GENERALE

76^a sessione

QUESTIONI GIURIDICHE

1. *Premessa.* – Tra i diversi temi affrontati dalla Commissione nel corso della sessione in rassegna, ci si occuperà in modo più approfondito di quelli che presentano maggiore interesse sotto il profilo giuridico o che hanno dato luogo a sviluppi significativi. Saranno trattati in maniera estremamente sintetica gli argomenti che non rispondano a detti parametri. Va rilevato, infatti, che in relazione a questi ultimi, la VI Commissione produce risultati fondamentalmente ripetitivi rispetto a quelli degli anni precedenti.

2. *Crimini contro l'umanità.* – Il tema dei crimini contro l'umanità è stato introdotto al termine della 74^a sessione¹, alla luce del Progetto di articoli, accompagnati da un commentario, adottati dalla Commissione del diritto internazionale (CDI)². In generale, le delegazioni hanno osservato che le condotte in oggetto sono tra i crimini più gravi ai sensi del diritto internazionale e destano la preoccupazione della Comunità internazionale nel suo complesso³. Molte delegazioni hanno sottolineato la necessità di prevenire tali crimini e di garantire che i loro autori siano chiamati a risponderne⁴, anche rafforzando la cooperazione internazionale in tal senso⁵, purché gli sforzi per prevenire e punire tali condotte rispettino la sovranità degli Stati ed evitino di interferire nei rispettivi affari interni⁶.

¹ UN Doc. A/RES/74/187 (adottata per *consensus*).

² UN Doc. A/74/10.

³ Cfr. Unione europea (*Summary Records of the 8th meeting*, 13 October 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.8, par. 28), Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (ivi, par. 32), Singapore (ivi, par. 34), Colombia (ivi, par. 57), Liechtenstein (ivi, paragrafi 60-61), Guatemala (ivi, par. 88), Nuova Zelanda (*Summary Records of the 9th meeting*, 15 October 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.9, par. 1), Estonia (ivi, par. 6), Sri Lanka (ivi, par. 8), Argentina (ivi, par. 11), Myanmar (ivi, par. 12), Belgio (ivi, par. 21), Malaysia (ivi, par. 23), Slovenia (ivi, paragrafi 30-31), Austria (ivi, par. 30), Francia (ivi, par. 38), Korea (ivi, par. 39), Italia (ivi, par. 41), Paesi Bassi (ivi, paragrafi 46 e 48), Haiti (ivi, para. 50), Indonesia (ivi, para. 55), Senegal (ivi, para. 59), Peru (ivi, para. 70).

⁴ Così Unione europea (*Summary Records of the 8th meeting*, cit., par. 27), Paesi del Nord (ivi, par. 32), Singapore (ivi, par. 34), Bangladesh (ivi, par. 39), Iran (ivi, par. 41), Egitto (ivi, para. 44), Cina (ivi, par. 54), Liechtenstein (ivi, paragrafi 60-61), Israele (ivi, par. 68), Vietnam (ivi, par. 81), Svizzera (ivi, par. 83), Ungheria (ivi, par. 84), Pakistan (ivi, par. 90), Armenia (ivi, paragrafi 100-101), Estonia (*Summary Records of the 9th meeting*, cit., par. 6), Myanmar (ivi, par. 12), Libano (ivi, par. 24), Nigeria (ivi, par. 28), Francia (ivi, par. 38), Korea (ivi, par. 39), Italia (ivi, par. 41), Haiti (ivi, para. 53), Indonesia (ivi, para. 55), Kenya (ivi, para. 61), Turchia (ivi, para. 66).

⁵ V. Liechtenstein (*Summary Records of the 8th meeting*, cit., par. 61), Vietnam (ivi, par. 81), Siria (ivi, par. 96), Nuova Zelanda (*Summary Records of the 9th meeting*, cit., par. 1), Camerun (ivi, par. 5), Giordania (ivi, par. 25), Costa Rica (ivi, par. 35), Indonesia (ivi, par. 57), Turchia (ivi, para. 66).

⁶ Cfr. Cuba (*Summary Records of the 8th meeting*, cit., par. 50), Cina (ivi, para. 55), Vietnam (ivi, par. 81), Siria (ivi, paragrafi 96-97), Camerun (*Summary Records of the 9th meeting*, cit., par. 5), Myanmar (ivi, par. 12), Arabia Saudita (ivi, para. 17), Russia (ivi, para. 75).

Alcune hanno osservato che la responsabilità primaria spetta allo Stato stesso per la protezione della sua popolazione da tali crimini⁷. Si è altresì notata la necessità di adottare garanzie contro il possibile abuso della normativa in materia di crimini contro l'umanità al fine di conseguire obiettivi di matrice politica⁸.

È stato espresso apprezzamento per il lavoro della CDI sull'argomento, ritenendo che il Progetto di articoli fornisca un'utile guida pratica agli Stati⁹. Si sono poi registrate opinioni divergenti sulla raccomandazione, da parte della CDI, per l'elaborazione di una convenzione, sulla base del Progetto di articoli. Mentre una sparuta minoranza ha manifestato la propria contrarietà¹⁰, la maggioranza delle delegazioni si è espressa in favore¹¹. Tra queste ultime, se, da un lato, si osservano divergenze sui tempi e le modalità di negoziazione¹², vi è sostanziale unanimità nell'esprimere la necessità di un processo aperto e trasparente¹³. Alcune delegazioni hanno altresì sottolineato il rapporto di complementarità tra un'eventuale

⁷ Così Bangladesh (*Summary Records of the 8th meeting, cit.*, par. 39), Cuba (ivi, para. 50), Sudafrica (ivi, para. 65), Vietnam (ivi, par. 81), Svizzera (ivi, par. 83), Siria (ivi, para. 96), Myanmar (*Summary Records of the 9th meeting, cit.*, par. 12), Italia (ivi, par. 42), Kenya (ivi, para. 62), Azerbaigian (ivi, para. 68).

⁸ V. Iran (*Summary Records of the 8th meeting, cit.*, par. 42), Cina (ivi, para. 55), Israele (ivi, para. 68), Brasile (ivi, par. 71), Turchia (*Summary Records of the 9th meeting, cit.*, par. 67), Azerbaigian (ivi, par. 68), Russia (ivi, para. 75).

⁹ Cfr. Singapore (*Summary Records of the 8th meeting, cit.*, para. 34), Filippine (ivi, par. 46), Cuba (ivi, par. 49), Liechtenstein (ivi, par. 61), Vietnam (ivi, para. 82), Siria (ivi, par. 96), Sri Lanka (*Summary Records of the 9th meeting, cit.*, par. 9), Regno Unito (ivi, par. 16), Giordania (ivi, para. 25), Ecuador (ivi, par. 63).

¹⁰ V. Iran (*Summary Records of the 8th meeting, cit.*, paragrafi 42-43), Egitto (ivi, par. 45), Filippine (ivi, par. 47), Cina (ivi, paragrafi 54-55), India (ivi, par. 97), Russia (*Summary Records of the 9th meeting, cit.*, par. 75).

¹¹ V. es. Unione europea (*Summary Records of the 8th meeting, cit.*, paragrafi 27-31), Paesi dell'Est (ivi, paragrafi 32-33), Sierra Leone (ivi, par. 37), Bangladesh (ivi, par. 40), Cuba (ivi, par. 51), Liechtenstein (ivi, par. 61), Portogallo (ivi, par. 63), Sudafrica (ivi, par. 65), Stati Uniti (ivi, par. 67), Brasile (ivi, par. 71), Paraguay (ivi, par. 74), El Salvador (ivi, par. 76), Messico (ivi, par. 80), Svizzera (ivi, par. 83), Ungheria (ivi, par. 84), Germania (ivi, par. 86), Guatemala (ivi, par. 89), Pakistan (ivi, paragrafi 91-92), Repubblica Ceca (ivi, par. 93), Armenia (ivi, par. 100), Nuova Zelanda (*Summary Records of the 9th meeting, cit.*, par. 1), Estonia (ivi, par. 6), Myanmar (ivi, paragrafi 12 e 14), Regno Unito (ivi, par. 15), Irlanda (ivi, par. 18), Belgio (ivi, par. 21), Libano (ivi, par. 24), Giordania (ivi, par. 26), Nigeria (ivi, par. 28), Slovenia (ivi, par. 30), Costa Rica (ivi, par. 32), Austria (ivi, par. 36), Francia (ivi, par. 38), Corea (ivi, par. 39), Italia (ivi, par. 43), Spagna (ivi, par. 44), Paesi Bassi (ivi, par. 46), Polonia (ivi, par. 49), Haiti (ivi, par. 50), Senegal (ivi, par. 58), Ecuador (ivi, par. 64), Honduras (ivi, par. 65), Peru (ivi, par. 70).

¹² Per le posizioni a favore dell'istituzione di un comitato *ad hoc* v.: Unione europea (*Summary Records of the 8th meeting, cit.*, para. 31), Svizzera (ivi, par. 83), Repubblica Ceca (ivi, par. 93), Regno Unito (*Summary Records of the 9th meeting, cit.*, par. 16), Irlanda (ivi, par. 19), Belgio (ivi, par. 19), Giordania (ivi, par. 26), Austria (ivi, par. 37), Corea (ivi, par. 40), Paesi Bassi (ivi, par. 47). Per le opinioni a supporto della convocazione di una conferenza intergovernativa: Portogallo (*Summary Records of the 8th meeting, cit.*, para. 63), Guatemala (ivi, par. 89), Libano (*Summary Records of the 9th meeting, cit.*, par. 24), Costa Rica (ivi, par. 32), Italia (ivi, par. 43), Polonia (ivi, par. 49), Ecuador (ivi, par. 64). Per le delegazioni a favore dell'istituzione di un *Working Group* in seno alla VI Commissione, v. es. Serra Leone (*Summary Records of the 8th meeting, cit.*, par. 37), Pakistan (ivi, paragrafi 91-92).

¹³ Cfr. Unione europea (*Summary Records of the 8th meeting, cit.*, par. 31), Paesi dell'Est (ivi, par. 33), Bangladesh (ivi, par. 41), Portogallo (ivi, par. 63), Brasile (ivi, par. 72), Paraguay (ivi, par. 74), Messico (ivi, par. 80), Germania (ivi, par. 86), Armenia (ivi, par. 100), Nuova Zelanda (*Summary Records of the 9th meeting, cit.*, par. 2), Estonia (ivi, par. 6), Libano (ivi, par. 24), Nigeria (ivi, par. 28), Costa Rica (ivi, par. 33), Spagna (ivi, par. 44), Senegal (ivi, par. 58).

convenzione basata sul Progetto di articoli della CDI, da un lato, e la Convenzione sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nel perseguimento dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, di recente iniziativa, dall'altro¹⁴. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha aggiornato i lavori alla sessione successiva¹⁵.

3. *Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale (UNCITRAL)*. – Il presidente dell'UNCITRAL, H.E. Philbert Abaka Johnson, ha presentato il 54° rapporto della Commissione¹⁶. Tra i vari aspetti menzionati, analogamente alla sessione precedente, meritano attenzione le iniziative legate alla pandemia di COVID-19. Innanzitutto, la modalità ibrida di svolgimento della sessione dell'UNCITRAL ha visto la maggior parte delle delegazioni collegate *online*, caratterizzandosi come la sessione più partecipata nella storia della Commissione. La pandemia non ha solo influito sulle modalità di lavoro, ma anche sul contenuto dello stesso, avendo portato all'adozione di due strumenti destinati ad assistere gli Stati nella fase di ripresa economica successiva alla pandemia. Inoltre, l'UNCITRAL ha deciso di raccomandare all'Assemblea generale di incrementare il numero degli Stati membri della Commissione da sessanta a settanta¹⁷.

In generale, le delegazioni hanno espresso supporto per il lavoro dell'UNCITRAL, complimentandosi altresì per i progressi compiuti¹⁸. Si è sottolineato il suo importante ruolo nell'armonizzazione e nello sviluppo progressivo del diritto del commercio internazionale ed è stata evidenziata la rilevanza del suo lavoro per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile¹⁹. In particolare, le delegazioni hanno accolto con favore la formulazione del nuovo art. 1(5) del Regolamento UNCITRAL in materia di arbitrato, nonché l'adozione della versione definitiva dei seguenti documenti²⁰: *UNCITRAL Mediation Rules*; *UNCITRAL Notes on Mediation*; *Guide to Enactment and Use of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation*; *UNCITRAL Expedited Arbitration Rules*; *UNCITRAL*

¹⁴ Così Ungheria (*Summary Records of the 8th meeting*, cit., par. 85), Argentina (*Summary Records of the 9th meeting*, cit., par. 11), Costa Rica (ivi, par. 35).

¹⁵ UN Doc. A/RES/76/114 (adottata per *consensus*).

¹⁶ Rapporto della Commissione UNCITRAL, UN Doc. A/76/17.

¹⁷ Cfr. presentazione del rapporto della Commissione UNCITRAL (*Summary record of the 11th meeting*, 18 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.11, paragrafi 1-12).

¹⁸ Cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 16); Singapore (ivi, paragrafi 20-21), Honduras (ivi, par. 22), Iran (ivi, par. 31), Filippine (ivi, par. 36), Bielorussia (ivi, par. 43), Colombia (ivi, par. 44), Stati Uniti (ivi, paragrafi 46 e 49), El Salvador (ivi, par. 53), Ghana (ivi, paragrafi 57 e 59), Cile (ivi, par. 62), Peru (ivi, par. 68), Camerun (ivi, paragrafi 74 e 77), Israele (ivi, par. 83), Austria (ivi, par. 97), Russia (ivi, par. 98), Argentina (ivi, par. 103), Canada (*Summary record of the 12th meeting*, 18 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.12, par. 8).

¹⁹ Così Filippine (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 35); El Salvador (ivi, par. 56), Cile (ivi, paragrafi 62-63), Peru (ivi, par. 65), Giappone (ivi, par. 69), Camerun (ivi, paragrafi 74 e 77), Sri Lanka (ivi, par. 78), Belgio (ivi, par. 86), Cina (ivi, par. 106), Corea (ivi, par. 113), Venezuela (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 12).

²⁰ V. Paesi del Nord (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 17), Singapore (ivi, par. 20), Iran (ivi, par. 31), Stati Uniti (ivi, par. 46), Italia (ivi, par. 51), El Salvador (ivi, par. 54), Ghana (ivi, par. 59), Cile (ivi, paragrafi 62-63), Peru (ivi, par. 66), India (ivi, par. 72), Camerun (ivi, par. 75), Israele (ivi, par. 83), Belgio (ivi, par. 87), Thailandia (ivi, par. 93), Pakistan (*Summary record of the 12th meeting*, cit., paragrafi 1-2), Canada (ivi, par. 8).

Legislative Guide on Limited Liability Enterprises; Legislative Recommendations on Insolvency of Micro- and Small Enterprises.

Molte delegazioni hanno accolto con favore gli sforzi della Commissione e del suo segretariato per adattarsi alle sfide derivanti dalla pandemia COVID-19 e garantire la continuità operativa, e un gruppo nutrito ha espresso sostegno per il lavoro del segretariato sull'impatto del COVID-19 sul commercio internazionale²¹. Si è anche apprezzato l'uso di modalità virtuali per aumentare la consapevolezza sulle iniziative della Commissione, sebbene si sia notata l'importanza di un ritorno a modalità di lavoro in presenza²². Inoltre, alcune delegazioni hanno espresso il loro sostegno all'ampliamento del numero di Stati membri dell'UNCITRAL, a condizione che l'allargamento rispetti un'equa distribuzione geografica²³.

Con riguardo al futuro programma di lavoro, analogamente alle sessioni precedenti, un gruppo coroso di delegazioni ha espresso interesse per diversi aspetti delle attività dei gruppi di lavoro. Si è accolto con favore il lavoro del *Working Group I* sull'accesso al credito per micro, piccole e medie imprese²⁴. Molte delegazioni hanno enfatizzato il lavoro del *Working Group II* sui rigetti rapidi delle controversie risolte tramite arbitrato internazionale e la relativa valutazione nel merito²⁵. Rispetto al *Working Group III*, alcune delegazioni hanno accolto con favore i progressi nei lavori sulla possibile riforma della risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, evidenziando l'esigenza che si proceda in modo trasparente ed inclusivo²⁶. Si è altresì manifestato supporto per la proposta di garantire maggiori risorse, soggetta alla revisione periodica dell'efficienza e della produttività del gruppo di lavoro²⁷. Molte delegazioni hanno espresso apprezzamento per i progressi del lavoro del *Working Group IV* in materia di gestione dell'identità transfrontaliera e di servizi fiduciari²⁸. Diverse delegazioni

²¹ Così Paesi del Nord (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 16), Honduras (ivi, par. 22), Sierra Leone (ivi, par. 25), Iran (ivi, par. 31), Filippine (ivi, par. 37), Colombia (ivi, par. 44), Stati Uniti (ivi, par. 46), Ghana (ivi, par. 57), Cile (ivi, par. 64), Peru (ivi, par. 68), Giappone (ivi, par. 69), Israele (ivi, par. 83), Austria (ivi, par. 97), Russia (ivi, par. 98), Argentina (ivi, par. 103).

²² V. es. Sierra Leone (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 29), Italia (ivi, par. 54), Peru (ivi, par. 68), Russia (ivi, par. 98).

²³ In questo senso v. es. Sierra Leone (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 29), Filippine (ivi, par. 39), Bielorussia (ivi, par. 43), Colombia (ivi, par. 45), Stati Uniti (ivi, par. 48), El Salvador (ivi, par. 56), Israele (ivi, par. 85), Thailandia (ivi, par. 91), Russia (ivi, par. 98), Argentina (ivi, par. 103), Pakistan (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 4), Canada (ivi, par. 11). Alcune delegazioni hanno lamentato l'assenza di un'equa distribuzione geografica dell'allargamento: v. es. Iran (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 34), Ghana (ivi., par. 60).

²⁴ Cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 18), Singapore (ivi, par. 21), Sierra Leone (ivi, par. 26), Camerun (ivi, par. 75), Regno Unito (ivi, par. 80), Belgio (ivi, par. 87), Argentina (ivi, par. 105), Algeria (ivi, par. 109), Pakistan (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 2).

²⁵ Così Paesi del Nord (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 18), Belgio (ivi, par. 87), Thailandia (ivi, par. 93).

²⁶ In questo senso Unione europea (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 13), Paesi del Nord (ivi, par. 18), Sierra Leone (ivi, par. 27), Filippine (ivi, par. 36), Colombia (ivi, par. 44), Camerun (ivi, par. 74), Sri Lanka (ivi, par. 78), Thailandia (ivi, par. 94), Argentina (ivi, par. 105), Cina (ivi, par. 108).

²⁷ V. es. Unione europea (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 13), Filippine (ivi, par. 38), Egitto (ivi, par. 40), Stati Uniti (ivi, par. 48), Ghana (ivi, par. 58), Peru (ivi, par. 67), India (ivi, par. 72), Belgio (ivi, par. 88), Cina (ivi, par. 108), Canada (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 9).

²⁸ Cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 18), Singapore (ivi, par. 21), Iran (ivi, par. 32), Colombia (ivi, par. 44), El Salvador (ivi, par. 55), Ghana (ivi, par. 58), Regno Unito (ivi, par. 82), Belgio (ivi, par. 89), Thailandia (ivi, par. 96).

hanno espresso compiacimento per i progressi del lavoro del *Working Group V* sul tracciamento dei beni civili, nonché interesse per il futuro impegno sul diritto applicabile alle procedure di insolvenza²⁹. Inoltre, un numero significativo di delegazioni ha accolto con favore il lavoro del *Working Group IV* relativo alla vendita giudiziaria di navi³⁰.

Con la risoluzione dell'Assemblea generale, adottata a conclusione della sessione, si è, *inter alia*, deciso di assegnare una sessione aggiuntiva, della durata di una settimana all'anno, per un periodo di quattro anni (dal 2022 al 2025), nonché di fornire maggiori risorse al *Working Group III* per supportarne l'attività, a condizione che l'UNCITRAL valuti, durante la sessione annuale, tale decisione³¹.

4. *Questioni legate ai lavori della Commissione del diritto internazionale.* – Dopo aver prestato un iniziale minuto di silenzio in memoria di James Crawford, la discussione è stata introdotta da una relazione del Presidente della CDI, Mahmoud D. Hmoud, in cui sono stati ricapitolati i risultati raggiunti durante la sessione in esame. Innanzitutto, il Presidente ha evidenziato che, nonostante le difficoltà poste dalla pandemia di COVID-19, la Commissione è riuscita a tenere la sua 72^a sessione, sebbene in formato ibrido. Seguendo l'esempio del suo predecessore, Pavel Šturma, il Presidente ha sintetizzato il contenuto del rapporto della Commissione³². In primo luogo, si sono conclusi i lavori in seconda lettura sui temi "Protezione dell'atmosfera" e "Applicazione provvisoria dei trattati", rispetto ai quali sono state adottate *draft guideline* accompagnate da appositi commentari. Si sono registrati progressi sui temi "Immunità degli organi stranieri dalla giurisdizione penale", "Innalzamento del livello del mare in relazione al diritto internazionale", "Successione degli Stati e responsabilità statale" e "Principi generali di diritto"³³.

In merito ai lavori sul tema "Protezione dell'atmosfera", la discussione ha avuto come oggetto l'approvazione dell'elenco di dodici *draft guideline*, accompagnate da un preambolo³⁴. In generale, le delegazioni hanno accolto con favore il completamento dei lavori della CDI, sottolineandole l'importanza, e complimentandosi sia con il Relatore speciale per i suoi sforzi sia con la Commissione per l'impegno profuso nel tener conto dei commenti e delle osservazioni di Stati e organizzazioni internazionali, così come le dichiarazioni rese in seno alla VI Commissione³⁵. Le delegazioni hanno accettato l'invito della

²⁹ Così Unione europea (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 15), Singapore (ivi, par. 21), Iran (ivi, par. 32), Colombia (ivi, par. 44), Regno Unito (ivi, par. 82), Belgio (ivi, par. 89), Algeria (ivi, par. 110).

³⁰ V. es. Paesi del Nord (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 18), Colombia (ivi, par. 44), Ghana (ivi, par. 58), Regno Unito (ivi, par. 82), Belgio (ivi, par. 90), Russia (ivi, par. 101).

³¹ UN Doc. A/RES/76/229 (adottata per *consensus*).

³² UN Doc. A/76/10.

³³ *Summary record of the 16th meeting*, 25 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.16. Il *syllabus* di questi due ultimi argomenti è contenuto negli allegati B e C del rapporto della CDI (UN Doc. A/74/10).

³⁴ *Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 8 ss.

³⁵ Cfr Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 34), Lettonia (anche in rappresentanza di Estonia e Lituania) (ivi, par. 49), Singapore (ivi, par. 54), Serra Leone (ivi, par. 56), Francia (ivi, par. 70), Egitto (ivi, par. 75), Bielorussia (ivi, par. 78), Sudafrica (ivi, par. 88), Colombia (ivi, par. 90), Portogallo (ivi, par. 94), India (*Summary record of the 17th meeting*, 26 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.17, par. 15), Italia (ivi, par. 18), Romania (ivi, par. 28), El Salvador (ivi, par. 32), Messico (ivi, par. 43), Israele (ivi, par. 46), Cile (ivi, par. 47), Ungheria

Commissione, rivolto all'Assemblea generale, di prendere nota delle *draft guideline*, e del relativo commentario, e a promuoverne la più ampia diffusione possibile³⁶. Si è osservato che le *draft guideline* sono equilibrate e utili a tutelare l'ambiente dall'inquinamento³⁷. Altre hanno espresso apprezzamento per il riconoscimento dell'importanza essenziale dell'atmosfera per sostenere la vita sul pianeta, la salute e il benessere umano, e gli ecosistemi acquatici e terrestri³⁸.

Alcune delegazioni hanno espresso il parere che le *draft guideline* si fondano su un solido *corpus* di norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio, nonché sui principi sanciti nella Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo, dunque contribuendo in modo significativo alla codificazione di principi generalmente accettati³⁹. Si è altresì manifestata l'opinione secondo cui le *draft guideline* rappresentano un esempio di analisi approfondita di principi che si applicano a questioni complesse e trasversali, così prevenendo la frammentazione del diritto internazionale⁴⁰. Alcune delegazioni hanno espresso la posizione secondo cui le *draft guideline* non sono destinate a contenere obblighi vincolanti, e hanno ricordato i limiti posti nel 2013 alla portata del lavoro della CDI⁴¹. Si è, inoltre,

(ivi, par. 66), Germania (ivi, par. 67), Ecuador (ivi, par. 82), Slovenia (ivi, par. 88), Nuova Zelanda (*Summary record of the 18th meeting*, 27 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.18, par. 3), Peru (ivi, par. 5), Regno Unito (ivi, par. 14), Micronesia (ivi, par. 17), Paraguay (ivi, par. 22), Malaysia (ivi, par. 24), Thailandia (ivi, par. 29), Argentina (ivi, par. 35), Corea (ivi, par. 37), Jamaica (ivi, par. 42), Paesi Bassi (ivi, par. 47), Turchia (ivi, par. 57), Grecia (*Summary record of the 19th meeting*, 28 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.19, par. 20), Algeria (ivi, par. 41), Uganda (ivi, par. 45), Kenya (ivi, par. 46), Bulgara (ivi, par. 46), Giordania (*Summary record of the 24th meeting*, 3 novembre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.24, par. 120)

³⁶ V. Unione europea (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 36), Paesi del Nord (ivi, par. 46), India (*Summary record of the 17th meeting*, cit. par. 68), Giappone (ivi, par. 75), Nuova Zelanda (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 3), Peru (ivi, par. 5), Malaysia (ivi, par. 25), Corea (ivi, par. 37), Paesi Bassi (ivi, par. 47), Kenya (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 46), Bulgaria (ivi, par. 49).

³⁷ Es. Unione europea (*Summary record of the 16th meeting*, cit., paragrafi 36-37), Francia (ivi, par. 70), Portogallo (ivi, par. 94), Brasile (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 25), Ecuador (ivi, par. 82), Regno Unito (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 14), Paesi Bassi (ivi, par. 47), Algeria (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 41), Bulgaria (ivi, par. 51), Giordania (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 120). *Contra*, v. per esempio la Repubblica Ceca (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 76), secondo cui la formulazione delle *draft guidelines* non è sufficientemente precisa e, dunque, è inidonea a fornire indicazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite dai trattati rilevanti.

³⁸ Così, per esempio, Lettonia (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 48), Giappone (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 75), Micronesia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 17), Camerun (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 5), Kenya (ivi, par. 46).

³⁹ V. Unione europea (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 36), Iran (ivi, par. 61), Sudafrica (ivi, par. 88), Italia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 18), Colombia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 47), Grecia (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 21). Al contrario, una minoranza ha espresso apprensione circa la possibilità che le *draft guidelines* inibiscano lo sviluppo progressivo del diritto internazionale dell'ambiente, anche ingenerando confusione sul contenuto di tale *corpus* normativo, ad esempio a causa di dichiarazioni che suggeriscono l'esistenza di nuovi obblighi giuridici internazionali: v. es. Cina (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 3), Stati Uniti (ivi, par. 10).

⁴⁰ Cfr. Bielorussia (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 78), Sudafrica (ivi, par. 88), Romania (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 30), Israele (ivi, par. 46), Ungheria (ivi, par. 66); Malaysia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 24), Thailandia (ivi, par. 29).

⁴¹ V. Lettonia (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 49), Singapore (ivi, par. 54), Francia (ivi, par. 70), Cina (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 3), Italia (ivi, par. 18), Israele (ivi, par. 46), Ecuador (ivi, par. 83), Vietnam (ivi, paragrafi 85-86), Canada (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 32), Filippine (ivi, par. 60).

sottolineata la necessità di garantire che le *draft guideline* siano interpretate e applicate in modo tale sia da non confliggere, inavvertitamente, con il processo di sviluppo di natura giuridica e politica in corso in seno ad altri organismi internazionali, o con le convenzioni di diritto internazionale dell'ambiente sul tema⁴². Per quanto riguarda la formulazione e il contenuto delle *draft guideline*, si registrano alcune opinioni contrastanti, tra cui, ad esempio, la natura *erga omnes* dell'obbligo di proteggere l'atmosfera, di cui alla *draft guideline* 3⁴³, ciò a seconda della diversa interpretazione della dicitura "*common concern of humankind*", il cui inserimento nel Preambolo del lavoro è stato accolto con favore⁴⁴.

Con riferimento all'argomento "Applicazione provvisoria del trattato", le dodici *draft guideline*, accompagnate da un allegato e un commentario, sono state accolte con favore⁴⁵, rimarcandone il carattere non vincolante⁴⁶. Alcune delegazioni hanno affermato che le *draft guideline* possono costituire un pratico e prezioso strumento per gli Stati e le organizzazioni internazionali nell'elaborazione dei trattati⁴⁷, e potrebbero consentire di sviluppare una prassi coerente, in favore di una maggiore certezza giuridica⁴⁸. Per quanto riguarda il commentario, diverse delegazioni hanno ribadito l'importanza della natura volontaria e flessibile dell'applicazione provvisoria⁴⁹, la quale ha natura eccezionale e persegue lo scopo di

⁴² V. es. Cuba (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 81), Italia (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 81), Micronesia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 18), Portogallo (ivi, par. 22), Austria (ivi, par. 51), Canada (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 31). A tal proposito, alcune delegazioni hanno lamentato l'esclusione di alcuni aspetti (es., il trasferimento di fondi e tecnologia ai Paesi in via di sviluppo) dall'ambito dei lavori della CDI: es. Vietnam (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 85), Argentina (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 35).

⁴³ Tra le delegazioni in favore, v. per esempio, Italia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., 19), Germania (ivi, par. 67), Micronesia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 20). Tra le delegazioni contrarie, v. es. Stati Uniti (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 12), Corea (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 38), Giordania (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 120).

⁴⁴ V. Paesi del Nord (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 46), Iran (ivi, par. 61), Stati Uniti (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 12), Italia (ivi, par. 19), Germania (ivi, par. 67), Giappone (ivi, par. 75), Nuova Zelanda (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 3), Corea (ivi, par. 38), Giamaica (ivi, par. 43), Paesi Bassi (ivi, par. 47), Grecia (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 20), Filippine (ivi, paragrafi 57-58).

⁴⁵ Cfr. Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 34), Unione europea (ivi, par. 39), Lettonia (ivi, par. 50), Singapore (ivi, par. 55), Sierra Leone (ivi, par. 57), Egitto (ivi, par. 76), Colombia (ivi, par. 90), Portogallo (ivi, par. 95), Stati Uniti (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 7), Croazia (ivi, par. 61), Vietnam (ivi, par. 87), Nuova Zelanda (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 4), Irlanda (ivi, par. 10), Regno Unito (ivi, par. 15), Argentina (ivi, par. 36), Turchia (ivi, par. 58), Canada (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 29), Kenya (ivi, par. 47), Bulgaria (ivi, par. 52). *Contra*, v. per esempio Camerun (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 10), Serbia (ivi, par. 39).

⁴⁶ Come Iran (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 65), Colombia (ivi, par. 90), Malaysia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 27).

⁴⁷ Così Sierra Leone (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 47), Lettonia (ivi, par. 50), Singapore (ivi, par. 55), Francia (ivi, par. 71), Bielorussia (ivi, par. 76), Australia (ivi, par. 86), India (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 17), Italia (ivi, par. 20), Romania (ivi, par. 31), El Salvador (ivi, par. 33), Slovacchia (ivi, par. 37), Messico (ivi, par. 44), Germania (ivi, par. 69), Repubblica Ceca (ivi, par. 80), Nuova Zelanda (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 4), Paesi Bassi (ivi, par. 49), Polonia (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 18), Giordania (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 121).

⁴⁸ V. Francia (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 72), Thailandia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 30), Svizzera (ivi, par. 60), Germania (ivi, par. 69), Repubblica Ceca (ivi, par. 79).

⁴⁹ Cfr. Iran (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 65), Bielorussia (ivi, par. 79), Cuba (ivi, par. 84), Portogallo (ivi, par. 95), Cina (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 4), Stati Uniti (ivi,

facilitare, e non sostituire, l'entrata in vigore di un trattato⁵⁰. Si è generalmente apprezzato l'inserimento, nell'allegato, di esempi di norme pattizie sull'applicazione provvisoria dei trattati⁵¹, e si è supportata la raccomandazione della CDI, rivolta all'Assemblea generale, di chiedere al Segretariato delle Nazioni Unite di compilare un volume che raccolga la prassi di Stati e organizzazioni internazionali sull'applicazione provvisoria dei trattati, da pubblicare nella *United Nations Legislative Series*⁵². Si confermano, infine, le divergenze sulla *draft guideline 7*, la quale riconosce la possibilità di formulare riserve volte ad escludere o modificare gli effetti giuridici prodotti dall'applicazione provvisoria di taluni articoli del trattato in questione: alcune delegazioni hanno espresso apprezzamento per sua la formulazione, soprattutto per l'inserimento della clausola di salvaguardia ("without prejudice to")⁵³, altre hanno criticato la CDI per non aver fornito maggiori chiarimenti in merito⁵⁴, mentre altre ancora hanno sostenuto che questa fornisce comunque una guida utile⁵⁵.

Il tema "Immunità degli organi stranieri dalla giurisdizione penale" è stato affrontato alla luce dell'ottavo rapporto della Relatrice speciale, Concepción Escobar Hernández⁵⁶, nei quali ha considerato gli aspetti procedurali dell'immunità dalla giurisdizione penale straniera. La discussione in seno alla VI Commissione si è occupata dei sei *draft article* adottati provvisoriamente dalla CDI, nonché dei due *draft article* proposti dalla Relatrice speciale nell'ottavo rapporto⁵⁷. Dopo aver

par. 8), India (ivi, par. 17), Brasile (ivi, par. 26), Cile (ivi, par. 50), Nuova Zelanda (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 4), Irlanda (ivi, par. 10), Malaysia (ivi, par. 27), Thailandia (ivi, par. 30), Argentina (ivi, par. 36), Grecia (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 22), Indonesia (ivi, par. 27), Giordania (*Summary record of the 2⁴th meeting*, cit., par. 121)

⁵⁰ Così Lettonia (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 50), Francia (ivi, par. 82), Cuba (ivi, par. 82), Australia (ivi, par. 86), Sudafrica (ivi, par. 88), India (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 17), Italia (ivi, par. 20), Cile (ivi, par. 54), Repubblica Ceca (ivi, par. 79), Slovenia (ivi, par. 89), Irlanda (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 10), Regno Unito (ivi, par. 15), Malaysia (ivi, par. 27), Turchia (ivi, par. 58), Grecia (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 22), Russia (ivi, par. 37).

⁵¹ V. Unione europea (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 39), Lettonia (ivi, par. 50), Francia (ivi, par. 71), Egitto (ivi, par. 76), Australia (ivi, par. 86), Portogallo (ivi, par. 96), Italia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 21), Messico (ivi, par. 44), Germania (ivi, par. 69), Argentina (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 36), Australia (ivi, par. 55), Grecia (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 22), Canada (ivi, par. 29), Russia (ivi, par. 37), Bulgaria (ivi, par. 53).

⁵² Cfr. Unione europea (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 39), Lettonia (ivi, par. 51), Singapore (ivi, par. 55), Sierra Leone (ivi, par. 57), Australia (ivi, par. 58), Romania (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 31), El Salvador (ivi, par. 33), Messico (ivi, par. 44), Svizzera (ivi, par. 60), Croazia (ivi, par. 61), Giappone (ivi, par. 75), Repubblica Ceca (ivi, par. 80), Ecuador (ivi, par. 82), Irlanda (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 10), Regno Unito (ivi, par. 15), Malaysia (ivi, par. 28), Filippine (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 63).

⁵³ V. per esempio Lettonia (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 51), Italia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 21), Repubblica Ceca (ivi, par. 79), Corea (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 39), Algeria (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 42).

⁵⁴ V. Unione europea (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 41), Camerun (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 14).

⁵⁵ V. Paesi del Nord (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 47), Stati Uniti (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 9).

⁵⁶ A/CN.4/739, *Eighth report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*, by Concepción Escobar Hernández, *Special Rapporteur*.

⁵⁷ *Summary record of the 23rd meeting*, 2 novembre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.23, par. 15 ss. Il *draft article 8 ante* regola l'applicazione della Parte IV, il *draft article 8 si* occupa della competenza degli organi dello Stato del foro a considerare l'immunità, il *draft article 9* disciplina la notifica allo stato di cittadinanza dell'organo nei confronti del quale si intende procedere, il *draft article 10* si occupa delle modalità per invocare l'immunità, il *draft article 11* regola la rinuncia

espresso generale apprezzamento per l'adozione, in prima lettura, di sei nuovi *draft article* e aver commendato il lavoro della relatrice speciale⁵⁸, le delegazioni hanno manifestato le proprie posizioni sugli articoli adottati sia su quelli proposti. Oltre a reiterare le proprie divergenze sul *draft article 7*⁵⁹, tra i vari aspetti discussi si segnalano i contrasti sulla revocabilità o meno della rinuncia all'immunità (regolata dal *draft article 11*)⁶⁰, nonché sull'opportunità e l'utilità dei *draft article 17* e *18*, rispettivamente in materia di risoluzione delle controversie e di salvaguardia dell'esercizio della giurisdizione da parte dei tribunali penali internazionali⁶¹.

La discussione sull'argomento "Innalzamento del livello del mare in relazione al diritto internazionale", si limitata a considerazioni generali. Si è commendata la Commissione per il lavoro sul tema, considerato urgente e attuale,⁶² nonché complesso⁶³.

all'immunità, il *draft article 12* si occupa dello scambio di informazioni, il *draft article 17* disciplina le modalità di risoluzione delle controversie, il *draft article 18* contiene una clausola di salvaguardia rispetto all'esercizio della giurisdizione da parte di tribunali e corti penali internazionali (A/CN.4/739, Annex IV).

⁵⁸ Cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 83), Singapore (*Summary record of the 20th meeting*, 29 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.20, par. 25), Romania (*Summary record of the 21st meeting*, 26 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.21, par. 12), Cuba (ivi, par. 28), Slovacchia (ivi, par. 34), Svizzera (ivi, par. 59), Slovenia (ivi, par. 93), Regno Unito (ivi, par.142), Argentina (*Summary record of the 22nd meeting*, 1 novembre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.22, par. 27), Corea (ivi, par. 56), Australia (ivi, par. 61), Polonia (ivi, par. 68), Indonesia (ivi, par. 82), Spagna (ivi, par. 108), Grecia (ivi, par. 121), Giordania (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 123).

⁵⁹ Per le posizioni a favore, v. per esempio Paesi del Nord (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 83), Nuova Zelanda (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 98), Argentina (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 28), Giordania (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 124). Per le posizioni contrarie, o che esprimono preoccupazione e la necessità di procedere con cautela, v. Iran (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 32), Egitto (vi, par. 52), Cina (ivi, par. 91), Stati Uniti (ivi, par. 97), Israele (ivi, par. 102), Slovacchia (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 37), Russia (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 82).

⁶⁰ In favore della revocabilità, v. per esempio Turchia (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 79), contrari alla revocabilità v. Ungheria (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 64) e Spagna (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 111).

⁶¹ Per le posizioni secondo cui la rilevanza del *draft article 17* dipende dalla forma finale dei lavori della CDI, v. Paesi del Nord (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 85), Iran (ivi, par. 34), Cina (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 89), Repubblica Ceca (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 87), Estonia (ivi, 113), Spagna (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 113). Posizioni contrastanti si sono registrate anche rispetto all'inserimento di limiti temporali: v. Singapore (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 20), Cina (ivi, par. 89), Ungheria (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 65). Sulla (ir)rilevanza del *draft article 18* e la necessità di coordinarlo con il *draft article 1(3)*, v. Paesi del Nord (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 84), Singapore (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 20), El Salvador (ivi, par. 87), Cina (ivi, par. 89), Israele (ivi, par. 107), Slovacchia (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 35), Estonia (ivi, par. 45), Grecia (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 127).

⁶² Cfr. Croazia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 64), Russia (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 35), Samoa (anche in rappresentanza delle Piccole isole del Pacifico) (ivi, par. 71), Paesi del Nord (ivi, paragrafi 88 e 91), Sierra Leone (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 27), Egitto (ivi, par. 58), El Salvador (ivi, par. 70), Sudafrica (ivi, par. 77), Italia (ivi, par. 87), Israele (ivi, par. 98), Liechtenstein (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 12), Romania (ivi, par. 20), Giappone (ivi, par. 41), Messico (ivi, par. 48), Cile (ivi, paragrafi 51 e 57), Slovenia (ivi, par. 96), Nuova Zelanda (ivi, par. 102), Micronesia (ivi, par. 147), Indonesia (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 83), Costa Rica (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 11).

⁶³ Così Singapore (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 33), Paesi Bassi (ivi, par. 76), Sudafrica (ivi, par. 77), Stati Uniti (ivi, par. 96), Cina (ivi, par. 99), Romania (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 120), Brasile (ivi, par. 26), Vietnam (ivi, par. 83), Repubblica Ceca (ivi, par. 92),

In generale, si è sottolineato che l'innalzamento del livello del mare riguarda la Comunità internazionale nel suo complesso, sebbene particolarmente problematico per le piccole isole⁶⁴, e si è evidenziata l'importanza della cooperazione internazionale nell'affrontarne gli effetti, anche fornendo assistenza agli Stati in via di sviluppo⁶⁵. Per quanto riguarda il Gruppo di studio, le delegazioni hanno espresso apprezzamento per suo lavoro e per quello dei due *co-chair*⁶⁶. Si è altresì accolto con favore il documento prodotto dal Gruppo di lavoro sul sottotema "diritto del mare"⁶⁷, sebbene si sia notato lo stadio ancora preliminare del lavoro⁶⁸.

Il tema "Successione degli Stati e responsabilità statale" è stato affrontato alla luce del quarto rapporto del Relatore speciale Pavel Šturma⁶⁹, il quale si è soffermato su questioni concernenti le diverse forme di riparazione (restituzione, risarcimento e soddisfazione), sull'obbligo di cessazione e sulle assicurazioni e garanzie di non ripetizione⁷⁰. Oltre a rilievi di carattere generale, la discussione si è soffermata sui tre *draft article* adottati provvisoriamente dalla CDI, corredati dal

Nuova Zelanda (ivi, par. 102), Argentina (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 31), Libano (ivi, par. 133).

⁶⁴ In questo senso Samoa (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 68), Figi (anche in rappresentanza del Forum delle Isole del Pacifico) (ivi, paragrafi 74 e 76), Antigua e Barbuda (anche in rappresentanza dell'Alleanza dei Piccoli Stati insulari) (ivi, par. 77), Paesi del Nord (ivi, par. 87), Sudafrica (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 77), Turchia (ivi, par. 81), Cina (ivi, par. 85), Giappone (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 41), Ungheria (ivi, par. 68), Germania (ivi, par. 78), Vietnam (ivi, par. 83), Slovenia (ivi, par. 96), Nuova Zelanda (ivi, par. 102), Argentina (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 31), Isole Salomone (ivi, par. 76), Algeria (ivi, par. 99), Cipro (ivi, par. 101), Tonga (ivi, par. 117), Libano (ivi, par. 133), India (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 9), Colombia (ivi, par. 23), Giordania (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 126).

⁶⁵ V. Turchia (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 81), Germania (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 79), Nuova Zelanda (ivi, par. 104), Sri Lanka (ivi, par. 111), Irlanda (ivi, par. 131), Isole Salomone (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 80), Colombia (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 24).

⁶⁶ Così per esempio Singapore (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 24), Sierra Leone (ivi, par. 27), Paesi Bassi (ivi, par. 76), Cina (ivi, par. 90), Stati Uniti (ivi, par. 96), Portogallo (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 9), Nuova Zelanda (ivi, par. 102), Malaysia (ivi, par. 153), Corea (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 60), Giordania (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 126).

⁶⁷ A/CN.4/740, *First issues paper by Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral, Co-Chairs of the Study Group on sea-level rise in relation to international law* (v. anche A/CN.4/740/Corr.1 and A/CN.4/740/Add.1). Il Gruppo di lavoro ha concordato tre sotto-temi su cui concentrare il proprio lavoro: diritto del mare, soggettività dello Stato e diritti umani (v. G. CILIBERTO, *74^a sessione*, in questa *Rivista*, 2021, 791-816).

⁶⁸ V. es. Unione europea (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 72), Paesi del Nord (ivi, par. 90), Singapore (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 22), Paesi Bassi (ivi, par. 76), Ungheria (*Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 67), Germania (ivi, par. 80), Estonia (ivi, par. 118), Irlanda (ivi, par. 132), Cipro (*Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 101), Tonga (ivi, par. 117).

⁶⁹ A/CN.4/743, *Fourth report on succession of States in respect of State responsibility by Pavel Šturma, Special Rapporteur*.

⁷⁰ *Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 21 ss.

rispettivo commentario⁷¹, sui cinque *draft articles* proposti dal Relatore speciale⁷² e su quelli adottati provvisoriamente dal *Drafting Committee*⁷³.

Su un piano più generale, oltre ad esprimere apprezzamento per il lavoro della CDI e del Relatore speciale⁷⁴, tra cui per il chiarimento circa la natura sussidiaria e residuale dei *draft article* rispetto ad eventuali disposizioni pattizie⁷⁵, le delegazioni hanno chiesto alla Commissione di specificare quali *draft article* rappresentano codificazione del diritto internazionale e quali il suo sviluppo progressivo⁷⁶. Si sono poi reiterate le opinioni sulla dottrina del “clean slate”⁷⁷ e sono state avanzate varie proposte sulla forma finale del lavoro della CDI⁷⁸.

Per quanto riguarda le singole previsioni, sono stati richiesti chiarimenti sui cinque *draft article* proposti dal Relatore speciale⁷⁹, mentre si è espresso generale

⁷¹ Il *draft article* 7 di occupa di violazioni da atti aventi carattere continuativo, il *draft article* 8 disciplina l'attribuzione della condotta di un movimento insurrezionale o di altro tipo, il *draft article* 9 regola i casi di successione quando lo Stato predecessore continua ad esistere.

⁷² Il *draft article* 7 bis si occupa di violazioni consistenti in un atto complesso, il *draft article* 16 di restituzione, il *draft article* 17 di risarcimento, il *draft article* 18 di soddisfazione e il *draft article* 19 di assicurazioni e garanzie di non ripetizione.

⁷³ Il *draft article* 10 si occupa delle ipotesi di fusione, il *draft article* 10 bis dei casi di incorporazione e il *draft article* 11 di quelli di dissoluzione.

⁷⁴ V. per esempio Francia (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 48), Paesi del Nord (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 33), Egitto (ivi, par. 53), Messico (ivi, par. 146), Estonia (*Summary record of the 24th meeting*, cit., paragrafi 42-43), Slovacchia (ivi, par. 94), Brasile (*Summary record of the 25th meeting*, 3 novembre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.25, par. 39).

⁷⁵ Cfr. Sierra Leone (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 42), Egitto (ivi, par. 53), Bielorussia (ivi, par. 58), Portogallo (ivi, par. 72), El Salvador (ivi, par. 125), India (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 29), Slovenia (ivi, par. 33), Romania (ivi, par. 48), Vietnam (ivi, par. 53), Malaysia (ivi, par. 80), Corea (ivi, par. 102), Polonia (ivi, par. 114), Camerun (ivi, par. 150), Brasile (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 39), Peru (ivi, par. 53), Santa Sede (ivi, par. 58).

⁷⁶ Così Sierra Leone (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 43), Nuova Zelanda (ivi, par. 122), El Salvador (ivi, par. 126), India (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 29), Italia (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 14).

⁷⁷ In questo senso Sierra Leone (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 44), Egitto (ivi, par. 53), Bielorussia (ivi, par. 60), Sri Lanka (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 2), Slovenia (ivi, par. 33), Romania (ivi, par. 49), Vietnam (ivi, par. 53), Regno Unito (ivi, par. 67), Paesi Bassi (ivi, par. 110), Russia (ivi, par. 145), Camerun (ivi, par. 150), Niger (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 24), Brasile (ivi, par. 39).

⁷⁸ Per le diverse posizioni, v. per esempio Sierra Leone (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 44), Egitto (ivi, par. 55), Cina (ivi, par. 82), Nuova Zelanda (ivi, par. 122), Austria (ivi, par. 129), Regno Unito (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 68), Slovacchia (ivi, par. 93), Paesi Bassi (ivi, par. 108), Polonia (ivi, par. 114), Lettonia (ivi, par. 132), Russia (ivi, par. 145), Italia (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 13), Algeria (ivi, par. 21), Brasile (ivi, par. 40).

⁷⁹ Cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 34), Egitto (ivi, par. 54), Cina (ivi, par. 82), Stati Uniti (ivi, par. 88), Grecia (ivi, par. 113), Austria (ivi, paragrafi 135-136), India (*Summary record of the 24th meeting*, cit., paragrafi 27-28), Malaysia (ivi, paragrafi 82-85), Paesi Bassi (ivi, par. 111), Russia (ivi, par. 147), Camerun (ivi, paragrafi 157-159), Turchia (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 45). Per quanto riguarda i *draft article* 16, 17, 18 e 19 alcune delegazioni hanno supportato la formulazione di quattro norme – Slovenia (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 35) –, mentre altre hanno proposto di accorparne il contenuto in due previsioni: Camerun (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 57).

apprezzamento per i tre provvisoriamente adottati dalla CDI⁸⁰ e si è preso nota di quelli adottati provvisoriamente dal *Drafting Committee*⁸¹.

La discussione sull'argomento "Principi generali di diritto" si è svolta intorno al primo rapporto del Relatore speciale Marcelo Vázquez-Bermúdez⁸², il quale si è concentrato, *inter alia*, l'identificazione dei principi generali di diritto ai sensi dell'art. 38, par. 1, lett. c), dello Statuto della Corte internazionale di giustizia⁸³. Il dibattito ha avuto altresì ad oggetto le sei *draft conclusion* proposte dal Relatore speciale e riferite ai *Drafting Committee*⁸⁴. Al pari della sessione precedente, dopo aver espresso generale apprezzamento per il lavoro della CDI e del Relatore speciale⁸⁵, una larga maggioranza di delegazioni ha concordato con l'utilizzo dell'art. 38, par. 1, lett. c), come punto di partenza dello studio del Relatore speciale, apprezzando altresì la rimozione dell'espressione "nazioni civili" dal testo delle *draft conclusion* proposte⁸⁶. Si sono anche reiterate le divergenze di opinioni circa l'esistenza di due categorie di principi generali (quelli comuni agli ordinamenti interni e quelli formati nell'ordinamento internazionale)⁸⁷, così come sulla natura

⁸⁰ Così Paesi del Nord (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 33), Bielorussia (ivi, par. 58), Austria (ivi, par. 140). Alcune delegazioni hanno invece richiesto chiarimenti: per esempio la Slovacchia (*Summary record of the 24th meeting*, cit., paragrafi 95-96).

⁸¹ V. per esempio Stati Uniti (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 87) e Corea (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 102).

⁸² A/CN.4/741, *Second report on general principles of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur* (v. anche A/CN.4/741 Corr. 1).

⁸³ *Summary record of the 26th meeting*, cit., paragrafi 25 e ss.

⁸⁴ La *draft conclusion* 4 si occupa della identificazione dei principi generali di diritto che derivano dagli ordinamenti nazionali, la *draft conclusion* 5 regola la determinazione dell'esistenza di un principio comune ai principali sistemi giuridici del mondo, la *draft conclusion* 6 disciplina l'accertamento del recepimento nell'ordinamento giuridico internazionale, la *draft conclusion* 7 si occupa della identificazione dei principi generali del diritto propri dell'ordinamento internazionale, le *draft conclusion* 8 e chiarisce il valore, rispettivamente, delle pronunce dei tribunali e della dottrina nell'identificazione dei principi generali di diritto.

⁸⁵ Così Ecuador (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 83), Paesi del Nord (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., paragrafi 37 e 40), Sierra Leone (ivi, paragrafi 46 e 48), Egitto (ivi, par. 56), Bielorussia (ivi, par. 61), Portogallo (ivi, par. 79), Grecia (ivi, par. 119), Nuova Zelanda (ivi, par. 123), Messico (ivi, par. 148), Germania (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 5), Slovenia (ivi, par. 37), Vietnam (ivi, par. 55), Irlanda (ivi, par. 57), Regno Unito (ivi, paragrafi 69-71), Polonia (ivi, par. 115), Russia (ivi, par. 138). Si sono registrate, però, critiche da parte di alcune delegazioni: v. per esempio gli Stati Uniti (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., paragrafi 93-95).

⁸⁶ Cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 23), Sierra Leone (ivi, paragrafi 46-47), Egitto (ivi, par. 56), Sudafrica (ivi, par. 66), Portogallo (ivi, par. 78), Cina (ivi, par. 84), Israele (ivi, par. 98), El Salvador (ivi, par. 129), Austria (ivi, par. 143), Cile (ivi, par. 151), India (*Summary record of the 24th meeting*, cit., paragrafi 30-31), Romania (ivi, par. 51), Irlanda (ivi, par. 60), Micronesia (ivi, par. 75), Malaysia (ivi, par. 88), Slovacchia (ivi, par. 99), Corea (ivi, par. 105), Giordania (ivi, par. 129), Lettonia (ivi, par. 133), Russia (ivi, par. 139), Camerun (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 3), Spagna (ivi, par. 9), Italia (ivi, par. 15), Algeria (ivi, par. 18), Niger (ivi, par. 27), Filippine (ivi, paragrafi 33-34), Brasile (ivi, par. 42), Turchia (ivi, par. 50), Peru (ivi, par. 55), Santa Sede (ivi, par. 60).

⁸⁷ Per le opinioni favorevoli, v. per esempio Ecuador (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 83), Paesi del Nord (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 40), Austria (ivi, par. 63-64), Sudafrica (ivi, par. 67), Austria (ivi, par. 145), Germania (*Summary record of the 24th meeting*, cit., paragrafi 11-13), Giappone (ivi, par. 15), Slovenia (ivi, par. 40), Estonia (ivi, par. 46), Paesi Bassi (ivi, par. 112), Russia (ivi, par. 143), Spagna (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 7), Niger (ivi, par. 26). Per le opinioni contrarie o dubbiose, v. per esempio Francia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 50), Stati Uniti (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 94), Israele (ivi, paragrafi 100-102), Grecia (ivi, par. 121), Nuova Zelanda (ivi, par. 124), Cile (ivi, par. 155), Repubblica Ceca (*Summary record of the 24th meeting*, cit., paragrafi 23-24), Romania (ivi, par. 50), Slovacchia (ivi, par. 101),

autonoma di fonte autonoma dei principi di diritto⁸⁸. Si sono poi richiesti chiarimenti sulla distinzione tra i principi generali di diritto e le altre fonti⁸⁹, nonché sulle *draft conclusion* proposte dal Relatore speciale⁹⁰. Infine, si è espresso generale supporto per la decisione di introdurre il tema “Mezzi sussidiari per la determinazione delle norme di diritto internazionale” nel *long-term programme* della CDI⁹¹.

5. *Altri temi in discussione.* – Il tema di responsabilità penale dei funzionari delle Nazioni Unite e degli esperti in missione ha dato luogo a una discussione particolarmente lunga, ma ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei dibattiti svolti nelle sessioni precedenti⁹². Si è riconosciuta l'importanza del ruolo svolto dai funzionari e degli esperti ONU nel creare le condizioni per una pace duratura, nel proteggere la popolazione civile e nel supportare lo sviluppo sostenibile, e si sono nuovamente condannate le condotte criminose compiute da questi ultimi, incluse quelle integranti sfruttamento e abuso sessuale. A tal proposito, le delegazioni hanno richiamato la risoluzione dell'Assemblea generale sull'azione delle Nazioni Unite contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale⁹³, nonché le due risoluzioni di *follow-up*, adottate su base annuale. Si è altresì ribadito che tali condotte criminose ledono la fiducia nutrita, sia dallo Stato ospitante, sia dalla loro popolazione, nell'Organizzazione, nonché la sua integrità, imparzialità e credibilità. Le delegazioni hanno reiterato il proprio sostegno alla politica di “tolleranza zero” nei confronti dei

Algeria (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 19), Iran (ivi, par. 31), Filippine (ivi, par. 33), Giordania (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 130).

⁸⁸ Per le opinioni a favore della natura autonoma, v. El Salvador (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 128), Spagna (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 7), Algeria (ivi, par. 16), Niger (ivi, par. 26). Per alcune opinioni contrarie, v. Grecia (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 121), Russia (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 138).

⁸⁹ Così Croazia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 63), Paesi del Nord (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 40), Austria (ivi, par. 64), Sudafrica (ivi, par. 67), Giappone (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 15), India (ivi, par. 32), Romania (ivi, par. 50), Irlanda (ivi, par. 65), Paesi Bassi (ivi, par. 112), Peru (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 54), Santa Sede (ivi, par. 61).

⁹⁰ Cfr. Croazia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 63), Austria (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., paragrafi 63-64), Cina (ivi, par. 85), Stati Uniti (ivi, par. 92), Israele (ivi, paragrafi 102-107), Grecia (ivi, par. 120), Austria (ivi, par. 144), Cile (ivi, paragrafi 152-154), Germania (*Summary record of the 24th meeting*, cit., paragrafi 12-14), Estonia (ivi, par. 46), Irlanda (ivi, paragrafi 61-64), Regno Unito (ivi, par. 72), Polonia (ivi, paragrafi 116-119), Giordania (ivi, paragrafi 129-130), Russia (ivi, paragrafi 139-141), Camerun (ivi, par. 166), Filippine (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 37).

⁹¹ In questo senso, v. Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 34), Paesi del Nord (ivi, par. 45), Lettonia (anche in rappresentanza di Estonia e Lituania) (ivi, par. 52), Iran (ivi, par. 66), Francia (ivi, par. 73), Bielorussia (ivi, par. 80), Colombia (ivi, par. 90), Portogallo (ivi, par. 93), Stati Uniti (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 13), Italia (ivi, par. 15), Brasile (ivi, par. 27), Romania (ivi, par. 28), Slovacchia (ivi, par. 42), Germania (ivi, par. 73), Repubblica Ceca (ivi, par. 81), Ecuador (ivi, par. 84), Peru (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 7), Sri Lanka (ivi, par. 8), Regno Unito (ivi, par. 13), Thailandia (ivi, par. 31), Corea (ivi, par. 40), Giamaica (ivi, par. 45), Turchia (ivi, par. 59), Filippine (*Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 64), Sierra Leone (*Summary record of the 20th meeting*, cit., par. 30), Egitto (*Summary record of the 23rd meeting*, cit., par. 57), Giordania (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 131). *Contra*, v. Paesi Bassi (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 50), Austria (ivi, par. 56).

⁹² Per la discussione in sede di Commissione, v. *Summary record of 7th meeting*, 12 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.7, par. 1 ss.; *Summary record of 8th meeting*, cit., par. 1 ss.; *Summary record of 29th meeting*, 18 November 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.29, par. 1 ss.

⁹³ UN Doc. A/RES/71/278 (adottata *per consensus*).

crimini compiuti dal personale ONU⁹⁴ e hanno esortato gli Stati membri ad aderire a tale approccio in caso di condotte, incluso attraverso l'adozione di misure preventive. Supporto è stato espresso anche rispetto alla strategia del Segretario generale volta a migliorare il sistema di prevenzione e repressione dei reati commessi da funzionari ed esperti ONU in missione, e si è preso atto degli sforzi del Segretario generale e di vari altri organi dell'Organizzazione volti a migliorare ed armonizzare le rilevanti politiche e le procedure, per cui si richiede ulteriore impegno. A tal proposito, alcune delegazioni hanno appoggiato la raccomandazione contenuta nel rapporto del Segretario generale⁹⁵, con la quale si esortano gli Stati membri ad incoraggiare gli organismi e le agenzie delle Nazioni Unite ad adottare politiche e procedure coerenti per indagare sui crimini presumibilmente commessi da personale che non rientra nell'ambito di applicazione delle risoluzioni dell'Assemblea generale relative ai funzionari e agli esperti in missione. Inoltre, è stata accolta con favore l'enfasi posta dal Segretario generale sulla responsabilità per frode.

Alcune delegazioni hanno osservato che gli Stati di cittadinanza dei funzionari e degli esperti in missione hanno la responsabilità principale di indagare e perseguire i presunti colpevoli. Molte delegazioni hanno esortato gli Stati che non lo hanno ancora fatto a istituire la propria giurisdizione su tali crimini, e hanno sollecitato gli Stati, il cui ordinamento già lo consente, di procedere in tal senso per evitare l'impunità dei presunti responsabili, ciò sempre nel rispetto dei principi del giusto processo e dello stato di diritto, nonché del diritto internazionale. A tal proposito, si è altresì sottolineata l'importanza di intraprendere indagini penali tempestive e che tengano conto delle esigenze di tutela della riservatezza delle comunicazioni riguardanti per evitare un'ingiusta stigmatizzazione degli accusati, incluso attraverso forme di riabilitazione di coloro ritenuti innocenti. Tali indagini devono altresì tutelare testimoni e informatori e, a questo riguardo, è stata accolta con favore la nuova politica sugli informatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Si è poi evidenziato che l'immunità, laddove applicabile, non deve comportare l'impunità dei responsabili, ma, al contempo, l'esercizio della giurisdizione non dovrebbe pregiudicare i privilegi e le immunità dei funzionari e degli esperti delle Nazioni Unite in missione ai sensi del diritto internazionale. Sono state inoltre condivise informazioni sulle normative nazionali che consentono di perseguire cittadini rei delle condotte in oggetto e si è sottolineato che tutti gli Stati dovrebbero adottare misure adeguate, volte ad evitare l'impunità di simili crimini, anche colmando eventuali lacune giurisdizionali che ne impediscono la repressione.

Diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale nello sviluppo delle capacità degli Stati membri. È stato rimarcato che tale cooperazione e sostegno potrebbero contribuire a colmare le lacune nella giurisdizione. Gli Stati membri sono stati incoraggiati a condividere gli insegnamenti tratti dalle indagini e dai procedimenti giudiziari a carico dei loro cittadini, presunti autori di reati compiuti in veste di funzionari ed esperti delle Nazioni Unite. Molte delegazioni hanno evidenziato l'importanza della comunicazione, allo Stato di cittadinanza, di tali presunte condotte criminose da parte del Segretariato. Tuttavia, si è espressa preoccupazione per il numero di casi

⁹⁴ UN Doc. A/RES/72/112 (adottata per *consensus*).

⁹⁵ UN Doc. A/76/205.

riferiti agli Stati di cittadinanza rispetto ai quali non sono state fornite informazioni, incoraggiando gli Stati interessati a provvedere in tal senso, anche alla luce della necessità di rafforzare la comunicazione tra gli Stati e il Segretariato su questioni attinenti alla responsabilità penale.

Si è altresì ribadita l'importanza di adottare misure preventive, tra cui istruire il personale da inviare in missione sia prima sia durante la stessa, da parte dell'ONU e degli Stati membri, promuovendo una maggiore consapevolezza degli standard di condotta delle Nazioni Unite. Alcune delegazioni hanno condiviso informazioni sui rispettivi regimi nazionali in materie e gli Stati sono stati invitati a continuare a condividere la propria esperienza circa il superamento degli ostacoli incontrati nel prevenire i crimini e indagare e punire i responsabili. Molte delegazioni hanno sottolineato la necessità di tutelare e offrire supporto alle vittime di sfruttamento e abuso sessuale, ad esempio diffondendo informazioni sui programmi di sostegno disponibili (tra cui il Fondo fiduciario per le vittime, al quale gli Stati sono stati invitati a versare il proprio contributo), sostenendo che la Strategia globale per l'assistenza e il sostegno alle vittime di sfruttamento e abuso sessuale⁹⁶ potrebbe contribuire a mitigarne le sofferenze. Si è anche ricordato che le vittime devono avere accesso alla giustizia e che i responsabili devono essere indagati, processati e condannati nell'interesse delle vittime. Analogamente alle sessioni precedenti, l'elaborazione di una convenzione in materia è ancora oggetto di opinioni divergenti tra le delegazioni che appoggiano tale proposta e quelle che la ritengono prematura. L'Assemblea generale ha adottato una risoluzione, in larga misura simile a quelle adottate nelle sessioni precedenti, con cui aggiorna i lavori all'anno successivo⁹⁷.

Il dibattito sul Programma di assistenza dell'ONU per l'insegnamento, lo studio, la diffusione e il più ampio apprezzamento del diritto internazionale è stato esteso, ma privo di elementi di novità. Dopo aver accolto con favore il rapporto del Segretario generale⁹⁸, infatti, le delegazioni hanno ribadito il loro apprezzamento per il ruolo svolto dal programma nel rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, nella promozione di relazioni amichevoli e della cooperazione interstatale, nonché supportando il principio della *rule of law*⁹⁹. Si è altresì riconosciuta l'importanza del Programma come strumento di *capacity-building*, sia per migliorare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo in contesti e strumenti multilaterali, sia per promuovere lo sviluppo del diritto internazionale a livello interno e, in ultima analisi, per rafforzare la *rule of law* sul piano internazionale. Le delegazioni hanno anche evidenziato il contributo del Programma al raggiungimento dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile numero 16 (volto alla promozione di società pacifiche e inclusive, a favorire l'accesso alla giustizia e la costituzione di istituzioni efficaci e responsabili).

Si è altresì notata l'importanza del Programma nel promuovere la conoscenza del diritto internazionale da parte di avvocati, giudici e diplomatici provenienti da tutto il mondo, a beneficio dell'intera Comunità internazionale, ciò grazie ai

⁹⁶ UN Doc. A/RES/62/214 (adottata per *consensus*).

⁹⁷ Risoluzione 76/106 del 17 dicembre 2021.

⁹⁸ UN Doc. A/76/404.

⁹⁹ Per il dibattito in seno alla Commissione, v. *Summary Records of the 13th meeting*, 21 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.13, par. 35 ss.; *Summary Records of the 14th meeting*, 19 ottobre 2018, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.13, paragrafi 1-19; *Summary record of the 29th meeting*, cit., paragrafi 8-10.

programmi di formazione, alle pubblicazioni e alla Biblioteca audiovisiva di diritto internazionale, considerata una risorsa preziosa anche nel capo della ricerca e dell'insegnamento, soprattutto durante la pandemia di COVID-19, grazie all'accesso gratuito ad una vasta quantità di materiali. A tal riguardo, si è altresì espresso supporto per l'ulteriore sviluppo di questa Biblioteca, anche attraverso la registrazione delle sessioni della *Codification Division* in varie sedi, così da promuovere una più ampia rappresentazione geografica e linguistica nella Biblioteca stessa. Diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza del multilinguismo per garantire l'accesso alle attività del Programma, incluso il materiale raccolto nella Biblioteca audiovisiva, in condizioni di parità, e alcune delegazioni si sono anche espresse a favore di una maggiore diversità nella selezione dei docenti, anche in termini di tradizioni giuridiche, equilibrio di genere e competenze accademiche e professionali.

Si è accolto con favore il lancio delle Mini-serie della Biblioteca audiovisiva, volte a fornire una panoramica generale degli argomenti principali del diritto internazionale, soprattutto per coloro che hanno conoscenze solo di base. Alcune delegazioni hanno suggerito di prendere in considerazione l'utilizzo di sistemi consultabili *offline* o compatibili con modelli base di telefoni cellulari, così da essere accessibili anche a coloro privi di una rete internet stabile o dispositivi di ultima generazione. A questo proposito, si è anche apprezzato il lavoro dell'Ufficio per gli Affari legali, in particolare della *Codification Division*, elogiando gli sforzi volti ad esplorare mezzi innovativi per il perseguimento degli obiettivi del Programma nonostante le sfide poste dalla pandemia.

Le delegazioni hanno rinnovato il proprio sostegno all'*International Law Fellowship Programme* e ai corsi regionali, quali occasioni per lo scambio di idee e la condivisione di conoscenze. Dopo aver notato che, a causa dei rischi associati alla pandemia di COVID-19, queste iniziative non si sono potute svolgere in presenza, le delegazioni hanno accolto con favore gli sforzi dell'Ufficio per gli Affari legali nel fornire misure di *capacity-building online*, compresi i *workshop* interattivi. Le delegazioni hanno osservato che l'uso delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, compresa la Biblioteca audiovisiva, merita di essere esplorato durante le difficili circostanze legate alla pandemia, ma i programmi di formazione *online* devono restare misure eccezionali, in quanto non idonei a sostituire la formazione in presenza, che dovrebbe riprendere appena possibile. Analogamente a quanto rilevato in passato, le delegazioni hanno rimarcato la necessità di assicurare il finanziamento regolare delle attività del Programma e gli Stati sono stati incoraggiati a contribuire in tal senso. L'Assemblea generale, a conclusione del dibattito, ha adottato una risoluzione con cui ha individuato le iniziative da sovvenzionare con fondi di bilancio ordinario e ha invitato gli Stati e gli altri enti interessati a continuare a sostenere il programma tramite donazioni¹⁰⁰.

Per quanto riguarda il dibattito sul Rapporto del Comitato speciale sulla Carta delle Nazioni Unite e sul rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione, le delegazioni hanno reiterato l'importanza del Comitato e la necessità di trovare un equilibrio tra gli organi principali dell'ONU, con particolare riferimento all'Assemblea generale, al Consiglio economico e sociale e al Consiglio di

¹⁰⁰ Risoluzione 76/110, in particolare par. 2, paragrafi 8-9, par. 25, par. 27.

sicurezza¹⁰¹. In riferimento a quest'ultimo, alcune delegazioni ne hanno richiesto la riforma e hanno espresso preoccupazioni sia per l'ingerenza del Consiglio rispetto al ruolo dell'Assemblea generale, sia con riguardo alla sua funzione di assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. In tema di sanzioni, molte delegazioni hanno ricordato che queste ultime devono essere adottate come *extrema ratio*, in conformità con il dettato della Carta ONU, e non devono violare in diritto internazionale, in particolare quello a tutela dei diritti umani e il diritto umanitario. Alcune delegazioni hanno poi dichiarato che l'obiettivo delle sanzioni dovrebbe essere definito con chiarezza e limitato nel tempo, che le condizioni per la loro imposizione e revoca devono essere stabilite in modo preciso e che le sanzioni devono essere sottoposte a revisione periodica. Si è espressa preoccupazione circa l'uso di sanzioni unilaterali. Altre delegazioni hanno osservato che le *targeted sanction* costituiscono uno strumento utile per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali ed è stato reiterato l'apprezzamento per i rapporti periodici del Segretariato sul documento "*Introduction and implementation of sanctions imposed by the United Nations*", adottata dall'Assemblea generale nel 2009¹⁰², chiedendo altresì maggiori informazioni sugli effetti a breve e lungo termine delle sanzioni sul godimento dei diritti socioeconomici e sulle conseguenze umanitarie.

Molte delegazioni hanno riconosciuto l'importanza della Dichiarazione di Manila sulla risoluzione pacifica delle controversie internazionali del 1982, della quale l'anno successivo si sarebbe celebrato il quarantesimo anniversario. A tal proposito, è stato ribadito l'apprezzamento per il *working paper* presentato dal Ghana sul rafforzamento delle relazioni e della cooperazione tra le Nazioni Unite e gli accordi o le agenzie regionali nella risoluzione pacifica delle controversie, così come per la proposta della Federazione Russa di creare un sito internet e di aggiornare l'*Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes*. Rispetto a tale argomento, un gruppo ha riconosciuto il ruolo centrale della Corte internazionale di giustizia e l'importanza di osservare le pronunce dei tribunali internazionali, mentre altri si sono riferiti al capitolo VI della Carta ONU, in particolare agli articoli 33 e 34. Le delegazioni hanno altresì accolto con favore il lavoro del Comitato speciale in merito al dibattito tematico annuale riguardo alla risoluzione pacifica delle controversie, incentrato sul ricorso all'arbitrato, e hanno accolto con favore la possibilità di discutere del sottotema "Scambio di informazioni sulle prassi degli Stati in materia sui mezzi giurisdizionali di risoluzione delle controversie".

Comune apprezzamento è stato anche espresso circa l'avanzamento della preparazione delle raccolte della prassi del Consiglio di sicurezza e dell'ONU (rispettivamente, *Repertoire of the Practice of the Security Council* e *Repertory of Practice of United Nations Organs*), rispetto al quale si sono richiesti sforzi per ridurre gli arretrati e per pubblicare il materiale in tutte le lingue ufficiali dell'ONU. Relativamente al proseguo dei lavori, si è registrata nuovamente la contrapposizione tra, da un lato, le delegazioni che hanno appoggiato la discussione su varie proposte (comprese quella del Messico di inserire tra gli argomenti trattati dal Comitato

¹⁰¹ La discussione ha tenuto conto del rapporto del Comitato speciale (UN Doc. A/76/33). Per il dibattito in seno alla Commissione, cfr. *Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 68 ss.; *Summary record of the 26th meeting*, 4 novembre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.26, par. 4 ss.; *Summary record of the 28th meeting*, 10 novembre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.28, par. 1 ss.; *Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 41 s.

¹⁰² UN Doc. A/RES/64/115 (adottata *per consensus*).

speciale gli aspetti sostanziali e procedurali dell'art. 51 della Carta ONU in materia di legittima difesa, nonché quelle della Bielorussia e della Federazione Russa, di Cuba, dell'Iran e della Repubblica Araba Siriana) e, dall'altro, quelle che hanno espresso preoccupazione circa una possibile deleteria duplicazione degli sforzi condotti in altre sedi di dibattito. L'Assemblea generale ha preso atto del dibattito e ha aggiornato la discussione alla 77^a sessione¹⁰³, invitando gli Stati a commemorare il quarantesimo anniversario della Dichiarazione di Manila¹⁰⁴.

Al pari delle sessioni precedenti, la discussione sul principio della *rule of law* a livello interno ed internazionale è stata corposa¹⁰⁵. Le delegazioni hanno ringraziato il Segretario generale per il rapporto sull'argomento "Rafforzamento e il coordinamento delle attività delle Nazioni Unite in tema di *rule of law*", sottolineando gli sforzi compiuti per promuovere il principio sul piano interno e internazionale. Un gruppo nutrito ha condiviso le preoccupazioni, espresse nel rapporto, circa le sfide poste al principio in esame dalla pandemia di COVID-19 e dalle nuove tecnologie. Alcune delegazioni hanno lamentato la mancata considerazione di alcuni temi che hanno un impatto sulla *rule of law*, come le conseguenze degli atti unilaterali, l'adeguatezza delle misure volte a prevenire il flusso di *foreign terrorist fighters* e l'assenza di una definizione univoca di terrorismo. Si è altresì menzionato che il rapporto dovrebbe considerare la dimensione internazionale e interna del principio in pari misura. Inoltre, si sono registrate opinioni divergenti sul sotto-tema di quest'anno, "Promuovere una *rule of law* incentrata sulle persone a livello nazionale e internazionale come fondamento della nostra agenda comune": mentre alcune hanno lodato tale scelta, altre hanno suggerito che un argomento più specifico avrebbe potuto beneficiare maggiormente dell'apporto della VI Commissione. A tal proposito, le delegazioni sono state invitate a decidere un sotto-tema da inserire nell'agenda provvisoria dei lavori della sessione successiva.

Un gruppo nutrito ha evidenziato il ruolo fondamentale del principio in esame, soprattutto nel rafforzamento dei tre pilastri delle Nazioni Unite (pace e sicurezza, tutela dei diritti umani e sviluppo socioeconomico) e nel perseguimento dell'Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare del n. 16 e dell'accesso universale alla giustizia, rispetto al quale si sono invitati gli Stati ad adottare programmi di assistenza legale all'interno dei propri ordinamenti. Le delegazioni hanno anche sottolineato la necessità di garantire l'accesso alla giustizia durante la pandemia di COVID-19 e condiviso le loro esperienze nazionali circa l'utilizzo di nuove tecnologie per superare le difficoltà derivanti dalle restrizioni per motivi sanitari.

Si è anche sottolineata l'esigenza che il principio della *rule of law* a livello interno ed internazionale sia promosso nell'osservanza degli scopi e delle norme cardine della Carta ONU, tra cui il rispetto per l'uguaglianza sovrana e l'integrità

¹⁰³ Risoluzione 76/115.

¹⁰⁴ Risoluzione 76/116.

¹⁰⁵ Le delegazioni hanno considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/76/235). Per la discussione in Commissione, cfr. *Summary record of the 4th meeting*, 8 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.4, par. 39 ss.; *Summary record of the 5th meeting*, 8 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.5; *Summary record of the 6th meeting*, 12 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, UN Doc. A/C.6/76/SR.6; *Summary record of the 28th meeting*, cit., paragrafi 6-7; *Summary record of the 29th meeting*, cit., paragrafi 43-44.

territoriale degli Stati, il principio di autodeterminazione dei popoli, l'astensione dalla minaccia o dall'uso della forza armata, la non ingerenza negli affari interni e la risoluzione pacifica delle controversie. Si è altresì enfatizzata la necessità di promuovere e rispettare il diritto internazionale, tra cui il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, e si è sottolineata l'importanza della cooperazione internazionale, della democrazia e del multilateralismo nella promozione della *rule of law* a livello internazionale. Le delegazioni hanno accolto con favore le misure sostenute dalle Nazioni Unite in materia di giustizia e prevenzione e lotta al terrorismo. Analogamente agli anni passati, alcune delegazioni hanno mostrato apprezzamento per le attività di *capacity-building* e l'assistenza tecnica fornita dalle Nazioni Unite, mentre altre hanno sottolineato la necessità di azioni più incisive e hanno chiesto ulteriori iniziative in tal senso. Le delegazioni hanno inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo centrale dell'Assemblea generale, mentre altre hanno evidenziato quella di riformare il Consiglio di sicurezza. Si è altresì riconosciuto il contributo significativo della CDI alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale ed è stato elogiato il Programma di assistenza dell'ONU per l'insegnamento, lo studio, la diffusione e il più ampio apprezzamento del diritto internazionale.

Si è poi reiterato il sostegno per i tribunali internazionali, in particolare per la Corte internazionale di giustizia, la Corte penale internazionale, rispetto alla quale gli Stati sono stati invitati ad aderire allo Statuto di Roma, e il Tribunale internazionale sul diritto del mare, accompagnato dalla richiesta di rispettare la Convenzione ONU sul diritto del mare. Con specifico riguardo alla Corte internazionale di giustizia, si è lodato il ruolo nella risoluzione pacifica delle controversie, così come il valore dei suoi pareri consultivi, rispetto ai quali si sono invitati l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza a richiederne su ogni questione giuridica rilevante, laddove appropriato; si sono altresì spronati gli Stati ad accettarne la giurisdizione e a rispettarne le sentenze. Si sono anche riproposte le opinioni contrastanti con riferimento al Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente di sostegno alle indagini e alla repressione dei crimini commessi in Siria, nonché circa la creazione di un meccanismo simile per il Myanmar, quest'ultimo operativo dall'agosto 2019. Si è poi notato il ruolo degli altri meccanismi di risoluzione pacifica delle controversie, tra cui quelli di verità, giustizia e riconciliazione, e si è invocato un sistema di giustizia orientato alle esigenze delle vittime, nel rispetto dei loro diritti.

Le delegazioni hanno poi sottolineato il ruolo del diritto pattizio, e secondo alcune anche delle norme consuetudinarie, nel mantenimento delle buone relazioni tra gli Stati e per sostenere la *rule of law* a livello internazionale. Nel commentare le sfide poste al principio in esame, tra cui quelle legate alla pandemia di COVID-19, al cambiamento climatico, al *cybercrime* e ai rischi legati allo sviluppo tecnologico, le delegazioni hanno richiesto lo studio e la condivisione di *best practice* emerse durante la pandemia. Inoltre, si sono evidenziati gli sforzi nel promuovere la parità di genere e nel garantire sicurezza e giustizia per donne e ragazze, sottolineando al contempo l'importanza di cessare qualsiasi forma di violenza nei loro confronti e le conseguenze negative della pandemia su donne e ragazze. Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha aggiornato i lavori alla 77^a sessione, durante la quale le delegazioni si confronteranno sul sotto-tema "L'impatto della pandemia

globale di coronavirus (COVID-19) sullo stato di diritto a livello nazionale e internazionale”¹⁰⁶.

Il dibattito sul tema dell’universalità della giurisdizione¹⁰⁷, le delegazioni hanno ribadito che si tratta di un principio importante e consolidato, volto a combattere l’impunità, la cui natura eccezionale e complementare ne richiede l’esercizio nel rispetto del principio di sussidiarietà. Le delegazioni hanno ribadito che il principio si applica ai crimini più gravi, tra cui crimini di guerra, genocidio, crimini contro l’umanità, schiavitù, tortura, pirateria. Si è altresì rinnovata la preoccupazione in merito a possibili abusi derivanti dall’incertezza del suo ambito di applicazione. A questo proposito, si è enfatizzato che il principio deve essere esercitato nell’osservanza della Carta ONU e del diritto internazionale, tra cui il rispetto per la sovranità statale, l’integrità territoriale, il principio di non interferenza e le norme in materia di immunità degli agenti stranieri dalla giurisdizione penale degli Stati terzi. Un gruppo ha anche sottolineato l’importanza del rispetto dei principi del giusto processo e della *rule of law*. Alcune delegazioni hanno condiviso informazioni sulle legislazioni nazionali, elencando i reati per i quali è previsto l’esercizio della giurisdizione universale, mentre altre hanno invitato gli Stati a incorporare il principio nei loro ordinamenti interni. Per quanto riguarda il futuro programma di lavoro, le delegazioni hanno espresso parere favorevole circa la necessità di proseguire la discussione in seno alla VI Commissione, mentre si sono registrate opinioni divergenti circa la decisione della CDI di introdurre l’argomento “Giurisdizione penale universale” tra i temi del suo *long term programme of work*. L’Assemblea generale ha aggiornato i lavori alla 77^a sessione¹⁰⁸.

Il confronto in materia di protezione delle persone in caso di disastri, di recente introduzione¹⁰⁹, non ha presentato particolari elementi di novità¹¹⁰. Le delegazioni hanno accolto con favore ulteriori discussioni in seno alla VI Commissione e hanno espresso apprezzamento per il lavoro della CDI. Un gruppo nutrito di delegazioni ha sottolineato l’imperativo di sviluppare mezzi per prevenire e mitigare gli effetti delle catastrofi naturali e di quelle causate dall’uomo, tenuto conto dell’accresciuta frequenza e gravità di tali eventi e delle relative sfide poste dal cambiamento climatico, come testimoniato dalle recenti esperienze di qualche Stato, colpito da simili disastri o in qualità di soccorritori. Sono state ribadite le posizioni divergenti circa l’elaborazione di una convenzione internazionale sulla base del Progetto di articoli presentato dalla CDI: diverse delegazioni hanno sostenuto questa proposta, alcune si sono dichiarate disponibili a discutere dei vantaggi e degli svantaggi relativi all’elaborazione di tale convenzione, mentre una minoranza ha espresso la posizione secondo cui il tema si presta meglio ad essere affrontato attraverso linee guida e la cooperazione pratica, o ha ritenuto prematura l’elaborazione di una convenzione.

¹⁰⁶ UN Doc. A/RES/76/117 (adottata *per consensus*).

¹⁰⁷ Per il dibattito in seno alla Commissione, cfr. *Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 20 ss.; *Summary record of the 15th meeting*, 22 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.15; *Summary record of the 29th meeting*, cit., paragrafi 45-46.

¹⁰⁸ UN Doc. 76/118.

¹⁰⁹ L’argomento è stato inserito in agenda durante la 71^a sessione (cfr. UN Doc. A/RES/71/141, adottata *per consensus*) ed è stato oggetto di dibattito solo durante la 73^a e la 75^a sessione (v. G. CILIBERTO, 73^a sessione, in questa *Rivista*, 2020, 709-729; ID., 75^a sessione, *ivi*, 2023, 143-164).

¹¹⁰ Per il dibattito in seno alla Commissione, cfr. *Summary record of the 12th meeting*, 18 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.12, par. 15 ss.; *Summary record of the 13th meeting*, cit., paragrafi 1-34; *Summary record of the 29th meeting*, cit., paragrafi 47-51.

Rispetto al Progetto di articoli presentato dalla CDI, molte delegazioni hanno espresso apprezzamento per l'ampio ambito di applicazione, che ricomprende catastrofi naturali e quelle causate dall'uomo; tuttavia, altre hanno sottolineato l'importanza di mantenere la distinzione tra i due fenomeni, sottoposti a regimi giuridici diversi, e sono state sollevate anche preoccupazioni sulla formulazione di specifici articoli del Progetto. Sempre con riguardo al lavoro della CDI, diverse delegazioni hanno lodato l'enfasi posta sui diritti umani e sulla dignità umana e si è ribadita l'importanza dei principi di sovranità degli Stati e di non ingerenza negli affari interni. Certe delegazioni hanno ritenuto che il Progetto di articoli possa contribuire al raggiungimento di vari Obiettivi di sviluppo sostenibile. Al contempo, si è sottolineata l'importanza di prestare maggiore attenzione ai bisogni delle persone particolarmente vulnerabili, mentre alcune hanno proposto di integrare una prospettiva di genere e un altro gruppo ha menzionato il ruolo che la riduzione del rischio di catastrofi potrebbe avere rispetto ai fenomeni di sfollamento forzato.

Si sono registrate ancora una volta opinioni divergenti circa la natura del Progetto di articoli: secondo alcune delegazioni, questo riflette la prassi statale e i principi di diritto internazionale vigenti e costituisce sviluppo progressivo del diritto internazionale; un altro gruppo, invece, ha affermato che alcuni articoli codificavano il diritto internazionale consuetudinario e si è ribadita la necessità di evitare una sovrapposizione con altre norme di diritto internazionale. Un gruppo nutrito di delegazioni ha sottolineato la centralità delle iniziative e degli strumenti di *soft law* in materia di riduzione del rischio di catastrofi nonché degli, come il *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. Alcune delegazioni hanno evidenziato l'importanza della cooperazione internazionale in risposta alle catastrofi e accolto con favore la condivisione di buone pratiche e di informazioni, altre hanno descritto le politiche nazionali e i regimi giuridici pertinenti. Infine, secondo molte delegazioni la pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'importanza del Progetto di articoli, nonché del multilateralismo e della cooperazione internazionale nel settore della prevenzione e del soccorso nel contesto delle catastrofi, sebbene persistano divergenze sulla qualificazione delle pandemie come "catastrofi" ai sensi dell'art. 3, lett. a), del Progetto della CDI. Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha aggiornato i lavori alla 78^a sessione¹¹¹.

Il dibattito sul rafforzamento e la promozione del diritto pattizio, anch'esso di recente introduzione¹¹², non è stato particolarmente significativo¹¹³. Le delegazioni hanno accolto con favore il rapporto del Segretario generale intitolato "Revisione dei regolamenti per l'applicazione dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite", scambiando opinioni sulle proposte ivi avanzate. Si è altresì ribadita l'importanza del tema, il cui scopo è riaffermare, promuovere e facilitare la registrazione e la pubblicazione di trattati e accordi internazionali ai sensi dell'art. 102 Carta ONU. Si è sottolineato l'importante lavoro svolto dalla Sezione trattati dell'Ufficio per gli Affari legali nell'assistere gli Stati membri. Alcune delegazioni hanno espresso parere positivo al mantenimento di questo punto nell'agenda dei lavori, come momento per discutere di questioni che esulano dal tema della registrazione dei

¹¹¹ UN Doc. A/76/119.

¹¹² V. G. CILIBERTO, 73^a sessione, in questa *Rivista*, 2020, 709-729.

¹¹³ Per la discussione, v. *Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 77 ss.; *Summary record of the 10th meeting*, 15 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.10, paragrafi 5-62; *Summary record of the 29th meeting*, cit., paragrafi 52-57.

trattati (come gli sviluppi in materia di procedimento di formazione dei trattati). È stato notato che nelle due sessioni in cui si è discusso questo punto, la VI Commissione ha prodotto risultati sostanziali, pratici e tangibili.

Si è altresì osservato che l'obbligo *ex art.* 102 Carta ONU non è universalmente rispettato, registrandosi uno squilibrio geografico in tal senso. A tal proposito, si è notato che un maggiore uso degli strumenti tecnologici potrebbe promuovere l'accesso e la partecipazione al sistema di registrazione dei trattati. Un gruppo ha avanzato proposte per smaltire l'arretrato nella pubblicazione della *United Nations Treaty Series*, sì da aumentare il numero di trattati a disposizione, anche in tutte le lingue ufficiali dell'Organizzazione, alla luce dell'importanza del multilinguismo come valore fondamentale delle Nazioni Unite. Le delegazioni hanno inoltre osservato che, nell'affrontare le varie sfide poste dalla registrazione dei trattati, sarebbe importante prendere in considerazione misure aggiuntive, tra cui *capacity-building* e assistenza tecnica. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione in cui ha aggiornato i lavori alla 78^a sessione¹¹⁴.

Per quanto riguarda le misure per l'eliminazione del terrorismo internazionale, analogamente al passato, il dibattito sul tema si è svolto sia in plenaria sia in seno ad un *Working Group* aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri dell'ONU, delle agenzie specializzate e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica¹¹⁵, in cui si è cercato di finalizzare il processo di negoziazione del testo della convenzione generale per la prevenzione e la repressione del terrorismo internazionale. In continuità rispetto alle sessioni precedenti, le delegazioni hanno reiterato la condanna di qualsiasi forma di terrorismo, considerato come una seria violazione del diritto internazionale, in particolare del diritto umanitario e dei diritti umani, una minaccia alla pace, alla sicurezza e alla *rule of law*, nonché allo sviluppo socioeconomico e di quello sostenibile. Le delegazioni hanno anche enfatizzato che il terrorismo non dovrebbe essere associato a nessuna religione, cultura, gruppo etnico, razziale o nazionale e dovrebbe essere distinto dal diritto dei popoli all'autodeterminazione e dalla loro legittima lotta contro la dominazione coloniale o altre forme di occupazione straniera.

In generale, le delegazioni hanno sottolineato l'importanza di condurre la lotta al terrorismo nel rispetto della Carta ONU, delle altre norme di diritto internazionale, tra cui quelle in materia di diritti umani, diritto dei rifugiati e diritto umanitario, e della *rule of law*. Si è poi riaffermato l'impegno a rafforzare la cooperazione regionale ed internazionale, nonché con e all'interno delle Nazioni

¹¹⁴ Risoluzione 76/120.

¹¹⁵ Il *Working Group* è stato istituito dalla Commissione nel corso della sua prima riunione (cfr. *Summary record of the 1st meeting*, 5 ottobre 2021, in GAOR, Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.1, par. 12 ss.), ai sensi della risoluzione con cui l'Assemblea generale ha aggiornato i lavori della sessione precedente (UN Doc. A/RES/75/145, adottata *per consensus*). Il *Working Group* si è riunito *online* il 14 e il 19 ottobre. Il rapporto della Presidente è stato presentato alla Commissione durante il 27° incontro, tenutosi il 9 novembre 2021 (*Oral report by the Chair of the working group on measures to eliminate international terrorism*). Per la discussione, v. *Summary record of the 1st meeting*, cit., par. 31 ss.; *Summary record of the 2nd meeting*, 6 ottobre 2021, in GAOR Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.2; *Summary record of the 3rd meeting*, 7 ottobre 2021, in Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.3; *Summary record of the 4th meeting*, in GAOR Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.4, 8 ottobre 2021, paragrafi 1-38; *Summary record of the 27th meeting*, in GAOR Seventy-sixth session, in UN Doc. A/C.6/76/SR.4, 9 novembre 2021, par. 48 ss.; *Summary record of the 29th meeting*, cit., paragrafi 58-60. Inoltre, durante la discussione in plenaria e in seno al *Working Group*, le delegazioni hanno considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/76/201).

Unite, anche come fondamento del principio *aut dedere aut iudicare*. Si è ricordata, poi, l'importanza della condivisione di informazioni e *best practice*, così come l'adesione agli strumenti pattizi in materia e la loro attuazione negli ordinamenti interni. Alcune delegazioni hanno condiviso informazioni sulla legislazione anti-terrorismo, nonché sugli sviluppi e le iniziative adottate all'interno delle proprie regioni. Un gruppo ha notato gli sforzi per eliminare ogni forma di estremismo violento, esprimendo altresì apprensione per le ideologie xenofobe, estremiste e di supremazia razziale in relazione al terrorismo. Le delegazioni hanno accolto con favore la settima revisione della *UN Global Counter-Terrorism Strategy* e hanno sottolineato l'importanza della sua attuazione. È stato elogiato il lavoro degli enti antiterrorismo delle Nazioni Unite, in particolare l'Ufficio antiterrorismo, la Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo e il Centro antiterrorismo. Le delegazioni hanno inoltre accolto con favore la *Second Counter-Terrorism Week at the United Nations* e la *Second United Nations High-level Conference of Heads of Counter-Terrorism Agencies of Member States*. È stato espresso sostegno per la continua e attuazione delle garanzie del giusto processo, nonché di procedure eque e chiare, da parte *Sanctions Committee*, così come per il ruolo dell'*Ombudsperson*.

Si sono invitati gli Stati ad astenersi dal finanziare, organizzare, istigare o appoggiare atti terroristici, e dal garantire rifugio. Le delegazioni hanno condannato l'uso del terrorismo come strumento politico o come mezzo per interferire con gli affari interni. Alcune delegazioni hanno anche espresso apprensione per il ricorso a misure unilaterali contro gli Stati con il pretesto di combattere il terrorismo, così come per il finanziamento del terrorismo, sottolineato la necessità di aumentare gli sforzi per lottare contro simili condotte e il riciclaggio di denaro. A questo proposito, alcune delegazioni hanno osservato il legame tra i gruppi terroristici e la criminalità organizzata internazionale, e hanno evidenziato l'importanza delle iniziative volte a prevenire la criminalità transnazionale. È stata inoltre richiamata l'attenzione sull'esigenza di considerare il legame tra terrorismo e il pagamento dei riscatti per il rilascio degli ostaggi detenuti dai gruppi terroristici. Si è altresì notata la necessità di limitare e regolamentare la circolazione delle armi.

Un gruppo nutrito ha sostenuto l'esigenza di un approccio olistico alla lotta al terrorismo, che coinvolga giovani e donne, di cui vanno tenuti in considerazione i bisogni specifici e a cui vanno fornite opportunità. Si è anche riaffermata la necessità di identificare le cause ultime del terrorismo, esacerbate dalla pandemia di COVID-19. A tal proposito, e più in generale, le delegazioni hanno espresso preoccupazione sugli effetti della pandemia rispetto al terrorismo e a forme di estremismo violento, così come per il rischio di abusi nell'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie da parte di gruppi terroristici, nonché per la minaccia posta dai *foreign terrorist fighter*. Diverse delegazioni hanno espresso solidarietà alle vittime di atti di terrorismo internazionale, evidenziando l'opportunità di coinvolgerle anche durante i processi decisionali. A tal riguardo, è stato accolto con favore il Congresso mondiale delle vittime del terrorismo ed è stato espresso supporto per il *Group of Friends of Victims of Terrorism*.

Le delegazioni hanno reiterato il loro supporto a negoziare il testo di una convenzione generale in materia di terrorismo internazionale. Alcune delegazioni hanno menzionato l'esigenza di concordare una definizione di terrorismo, che rifletta la natura mutevole del fenomeno e distingua gli atti di terrorismo dal diritto dei popoli all'autodeterminazione, nonché la loro legittima lotta contro regimi coloniali e

razzisti o contro altre forme di dominazione o occupazione straniera. Si è altresì manifestata l'esigenza di accelerare l'iter per il raggiungimento di un ampio consenso sull'inizio dei negoziati, sottolineando che un rinvio indefinito appare ingiustificato, invitando gli Stati più reticenti a mostrare flessibilità. Molte delegazioni hanno ribadito il loro sostegno alla proposta di convocare una Conferenza ad alto livello sotto gli auspici delle Nazioni Unite: mentre alcune ritengono che tale momento possa servire a risolvere le questioni in sospeso rispetto al progetto di convenzione globale, contribuendo alla fase dei negoziati, altre sostengono che tale Conferenza dovrebbe essere convocata solo a negoziati conclusi. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha raccomandato l'istituzione di un *Working Group* in seno alla VI Commissione che, durante la 77^a sessione, si occupi del tema della redazione di tale convenzione e dell'organizzazione della relativa conferenza internazionale¹¹⁶.

La discussione sulla rivitalizzazione del lavoro dell'Assemblea generale è stata breve¹¹⁷. Si è evidenziata la necessità che i lavori della VI Commissione siano improntati a un dialogo costruttivo, verso progressi sostanziali e non semplici aggiornamenti tecnici. Si è sottolineata l'esigenza di migliorare ulteriormente il dialogo con la CDI, al fine di consentire alle delegazioni di fornire chiarimenti e commenti preliminari sul lavoro di quest'ultima. È stato inoltre sottolineato che la VI Commissione dovrebbe ripristinare e preservare una banca dati istituzionale trasparente dove raccogliere tutte le proposte che identificano in modo utile i modi per affrontare le raccomandazioni della CDI, per garantire che questi contributi sostanziali non vengano persi. È stato inoltre suggerito che il Segretariato, nelle sessioni informative che precedono i lavori della VI Commissione, potrebbe fornire spiegazioni sintetiche sullo stato di tutti i lavori della CDI all'esame della VI Commissione, in modo da facilitare e migliorare il ruolo svolto dalle delegazioni. Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha aggiornato i lavori alla sessione successiva¹¹⁸.

La discussione sull'amministrazione della giustizia delle Nazioni Unite, come da prassi, si è svolta sia in sede plenaria sia nell'ambito di consultazioni informali¹¹⁹, ed ha avuto ad oggetto i rapporti del Segretario generale sull'amministrazione della giustizia dell'ONU¹²⁰ e sulle attività dell'*Ombudsman* ONU e sui Servizi di mediazione¹²¹, nonché quello dell'*Internal Justice Council*¹²², contenente le opinioni dello *United Nations Appeals Tribunal* (UNAT) e dello *United Nations Dispute Tribunal* (UNDT)¹²³. In generale, le delegazioni hanno accolto con favore i due rapporti e ribadito l'importanza che il sistema di amministrazione della giustizia funzioni secondo principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e professionalità. Si è altresì evidenziata l'importanza del sistema nel sostenere i valori dell'Organizzazione, confermarne la credibilità con riguardo alla *rule of law* e

¹¹⁶ Risoluzione 76/121.

¹¹⁷ Per la discussione, v. *Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 36 ss.; *Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 68.

¹¹⁸ Risoluzione 76/565.

¹¹⁹ Per la discussione in Commissione, v. *Summary record of the 10th meeting*, cit., paragrafi 63-94; *Summary record of the 29th meeting*, cit., paragrafi 61-66.

¹²⁰ UN Doc. A/76/99.

¹²¹ UN Doc. A/76/140.

¹²² UN Doc. A/76/124.

¹²³ UN Doc. A/C.5/73/11. 73/276.

assicurare l'attrattività dell'ONU come datore di lavoro. Alcune delegazioni hanno apprezzato il perdurante funzionamento del sistema, in particolare tramite l'impiego di modalità di lavoro a distanza alla luce della pandemia di COVID-19.

Le delegazioni hanno sottolineato l'importanza di un sistema di giustizia informale, evitando lungaggini e spese elevate in sede processuale. A tal proposito, si sono accolte con favore anche le attività dell'*Ombudsman and Mediation Services* (UNOMS), rispetto al quale si è notato un incremento della prestazione di servizi *online*, nonché l'attenzione posta nel risolvere questioni di genere o discriminatorie, così come la gestione di situazioni sorte durante la pandemia. Sempre con riferimento al sistema informale, molte delegazioni hanno sollecitato un maggiore ricorso alla mediazione, si è riconosciuta l'importanza del lavoro svolto dalla *Management Evaluation Unit* (MEU) e si è espresso supporto per l'UNAT e l'UNDT. Si è altresì osservato il calo delle istanze presentate al MEU e all'UNDT e si è lodata l'alta produttività di quest'ultimo, che ha comportato anche lo smaltimento dell'arretrato. Alcune delegazioni hanno espresso una posizione favorevole rispetto al modello del giudice a tempo definito, ritenendolo un miglioramento per il sistema. Un gruppo ha manifestato apprezzamento per i progressi relativi alla banca dati delle sentenze e ordinanze dei tribunali, accogliendo con favore la pubblicazione dell'elenco dei casi assegnati ai singoli giudici. Si è anche preso nota della proposta avanzata dall'IJC di stabilire un mandato di sette anni per l'UNDT e si è espresso sostegno per la revisione dell'assetto giurisdizionale del sistema comune delle Nazioni Unite. Supporto è stato altresì espresso per l'*Office of Staff Legal Assistance* (OSLA) e sono state accolte con favore le misure intese ad aumentarne il numero di funzionari. Inoltre, le delegazioni hanno espresso preoccupazione per l'elevato numero di ricorrenti che non si avvalgono di rappresentanza tecnica, augurandosi che la situazione possa cambiare e, nel frattempo, sottolineando l'importanza che questi abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie a garantire un processo giusto.

Si è altresì evidenziata l'esigenza di garantire una protezione effettiva contro ogni forma di ritorsione nel sistema di amministrazione della giustizia. Si è poi reiterata l'apprensione per la situazione del personale non di ruolo, sottolineano l'importanza di garantire a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o contrattuale con l'ONU la possibilità di accedere a meccanismi di risoluzione delle controversie di lavoro equi ed efficaci. Per quanto riguarda le cinque iniziative volte a migliorare la prevenzione e la risoluzione delle controversie che coinvolgono il personale non di ruolo, è stato richiesto al Segretario generale di fornire ulteriori informazioni nel suo prossimo rapporto. È stata espressa la preoccupazione che la risoluzione delle controversie tra l'Organizzazione e il personale non di ruolo possa essere troppo costosa e, a questo proposito, è stato suggerito di enfatizzare la prevenzione e il ricorso a meccanismi informali di risoluzione delle controversie. Alcune delegazioni hanno accolto con favore il proseguimento del progetto pilota che consente al personale non di ruolo di accedere ai servizi dell'UNOMS ed è stato espresso sostegno per la sua regolarizzazione. Le considerazioni sono confluite in una lettera, trasmessa alla V Commissione¹²⁴. A conclusione della discussione, l'Assemblea generale ha aggiornato i lavori alla sessione successiva¹²⁵.

¹²⁴ UN Doc. A/C.5/76/19.

¹²⁵ UN Doc. A/RES/76/242 (adottata per *consensus*).

In merito alla concessione dello *status* di osservatore presso l'Assemblea generale, la VI Commissione ha dato seguito alla richiesta della Alleanza solare internazionale¹²⁶, mentre è rimandata la decisione sulle istanze presentate dalla Cooperazione degli Stati di lingua turca¹²⁷, dall'Unione economica euroasiatica¹²⁸, dalla Comunità delle democrazie¹²⁹, dal Segretariato della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale¹³⁰, dal *Global Environmental Facility*¹³¹, dall'Organizzazione internazionale dei datori di lavoro¹³², dalla Confederazione sindacale internazionale¹³³ e dal *Bao Forum for Asia*¹³⁴.

Infine, le delegazioni hanno approvato le raccomandazioni formulate nel rapporto del Comitato sulle Relazioni con lo Stato ospitante¹³⁵, nonché il suo metodo di lavoro, sebbene migliorabile. Si è sottolineata la grande importanza di rispettare i privilegi e le immunità del personale diplomatico, fondate su solidi principi giuridici. Si è altresì rimarcata l'esigenza di preservare il multilateralismo e di salvaguardare l'integrità del relativo *corpus* di diritto internazionale, in particolare l'Accordo di sede tra ONU e Paese ospitante, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. A tal proposito, se si sono apprezzati gli sforzi dello Stato ospitante per soddisfare le necessità, gli interessi e le condizioni dalla comunità diplomatica rispetto ad una varietà di settori, da un lato, si è tuttavia espressa apprensione per le restrizioni di viaggio e di movimento imposte dal Paese ospitante al personale di alcune missioni e ai membri del personale del Segretariato di determinate nazionalità, in particolare per le restrizioni più severe che continuano a colpire i rappresentanti permanenti e in visita di una particolare missione. Tali restrizioni sono state considerate da alcune delegazioni come politicamente motivate, arbitrarie e di natura discriminatoria. Si è reiterata la preoccupazione per il mancato rilascio di visti d'ingresso a determinati rappresentanti di alcuni Stati membri, nonché per altre difficoltà incontrate da alcune missioni permanenti nell'ottenere visti, nell'aprire conti bancari e nell'effettuare transazioni bancarie, nonché per la presunta espulsione ingiustificata di diplomatici accreditati presso l'Organizzazione e per le restrizioni derivanti dalle relazioni bilaterali del Paese ospitante in relazione alle missioni permanenti, ai loro locali e al loro personale. Il Segretario generale è stato invitato a garantire che il Paese ospitante si attenga rigorosamente e pienamente alle disposizioni dell'Accordo di sede, così come a prendere in considerazione e adottare qualsiasi misura appropriata ai sensi della sez. 21 dello stesso Accordo. L'Assemblea generale ha presto atto della discussione e ha invitato il Paese ospitante a adottare le misure idonee a risolvere le criticità individuate¹³⁶.

GIULIA CILIBERTO

¹²⁶ Risoluzione 76/123.

¹²⁷ Risoluzione 76/527. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 14 s.

¹²⁸ Risoluzione 76/528. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 16 s.

¹²⁹ Risoluzione 76/529. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 18 s.

¹³⁰ Risoluzione 76/530. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 20 s.

¹³¹ Risoluzione 76/531. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 22 s.

¹³² Risoluzione 76/532. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 24 s.

¹³³ Risoluzione 76/533. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 26 s.

¹³⁴ Risoluzione 76/534. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 28 s.

¹³⁵ Per la discussione in Commissione, v. *Summary record of the 27th meeting*, cit., paragrafi 4-47; *Summary record of the 28th meeting*, cit., paragrafi 8-13; *Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 67.

¹³⁶ UN Doc. A/RES/76/122 (adottata per *consensus*).